SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141º — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Sassari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 dicembre 1999, n. **538.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, n. 338;

Visto il decreto 8 febbraio 1995 recante recepimento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 68 del 22 marzo 1995;

Vista la raccomandazione della Commissione dell'Unione europea n. 98/485/CE del 1° luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati;

Ritenuto di dover limitare, in relazione alle loro caratteristiche tossicologiche, l'impiego degli esteri dell'acido ftalico sia negli articoli di puericultura che nei materiali destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e/o sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 1° luglio 1994, n. 556, con il quale sono state recepite le direttive 93/10/CEE e 93/111/CE concernenti, ed in particolare l'allegato I, parte seconda;

Ritenuto di dover apportare correzione al titolo dell'allegato I, parte seconda, del sopra citato decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, al fine di conformarlo al testo della citata direttiva 93/10/CEE;

Ritenuto di dover provvedere ai predetti fini a modificazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Ritenuto di aderire alla richiesta del sopra citato Consiglio di Stato di apporre un termine alla commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 5;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 10 giugno 1999 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 16 dicembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato II - sezione 2, parte *B* - «Additivi per materie plastiche» del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificata da ultimo con il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, le dizioni riportate nella colonna «Restrizioni» relativamente agli esteri dell'acido ftalico, sono sostituite dalle seguenti:

a) «In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura», limitatamente a «di-isodecile ftalato, di-2-etilesile ftalato, di-isononile ftalato, dibutile ftalato».

b) «In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura», limitatamente a «di-isoottile ftalato, dicicloesile ftalato, dietile ftalato, dimetilcicloesile ftalato e dimetossietile ftalato».

c) «Per PVC rigido e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. LMS = 1,5 ppm. In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli

ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura», limitatamente a «dicetil/distearil-ftalato».

2. All'allegato II - sezione 2: «Gomme» - Parte *B* - «Additivi per elastomeri» del decreto ministeriale 21 marzo 1973, le dizioni riguardanti le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego degli esteri dell'acido ftalico sono sostituite dalle seguenti:

a) «In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per gli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per le gomme destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura», limitatamente a «butilbenzile ftalato, di-2-etilesile ftalato, di-isodecile ftalato e dibutile ftalato».

b) «In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, nelle gomme destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura», limitatamente a «dietile ftalato e diisoottile ftalato».

3. Nell'allegato I parte seconda del decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, la dizione «Pellicole di cellulosa rigenerata non verniciata» è sostituita dalla seguente «Pellicole di cellulosa rigenerata verniciata».

4. Gli articoli di puericultura sono i prodotti destinati a facilitare il sonno, il rilassamento, l'alimentazione e la suzione dei bambini.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli articoli per la puericultura ed ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti immessi in commercio o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto 1° luglio 1994, n. 556, ha disciplinato le pellicole di cellulosa rigenerata fissando l'elenco delle sostanze che possono essere utilizzate e le relative condizioni e limitazioni d'impiego.

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

00G0036

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1999.

Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato l'8 aprile 1960;

Su proposta della Commissione studi e regolamenti;

Delibera:

Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato l'8 aprile 1960 è sostituito dal seguente:

REGOLAMENTO PER I RICORSI IN MATERIA DI IMPIEGO

Art. 1.

1. I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiego sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si può procedere alla comunicazione mediante consegna di una copia del provvedimento a mani dell'interessato, o se questi si rifiuta di darne ricevuta, la comunicazione è effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui gli atti sopraindicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attività di servizio.

Art. 2.

1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 è ammesso ricorso alla Corte da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

2. La Corte conosce della legittimità del provvedimento impugnato; la cognizione è estesa al merito nei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari.

3. La Corte giudica sui ricorsi di cui al comma 1 con l'intervento dei tre Giudici più anziani, che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza né della Commissione di disciplina, secondo l'ordine della maggiore anzianità determinata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale.

4. Fungono da supplenti i due Giudici che seguono nell'ordine di anzianità e non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza né della Commissione di disciplina.

5. Il più anziano del Collegio esercita le funzioni di Presidente.

Art. 3.

1. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui l'interessato ne ha avuta piena cognizione.

2. I ricorsi e tutti gli atti del giudizio sono annotati dal cancelliere in apposito Registro ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.

Art. 4.

1. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito, ovvero l'elezione di domicilio qualora egli sia rappresentato da un avvocato, che deve essere abilitato avanti alle giurisdizioni superiori;

b) gli estremi del provvedimento che si impugna;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;

d) la sottoscrizione del ricorrente o del difensore munito di procura.

Art. 5.

1. Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso la cancelleria ne dà comunicazione al Segretario generale e agli eventuali controinteressati.

2. Entro un ulteriore termine di dieci giorni l'Ufficio del Segretario generale deposita in cancelleria un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso.

Art. 6.

1. Nei dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 5, comma 1, il Segretario generale, quale rappresentante legale dell'Amministrazione, e i controinteressati possono costituirsi in giudizio, personal-

mente o rappresentati da un avvocato abilitato avanti alle giurisdizioni superiori, e presentare deduzioni e documenti.

2. La facoltà di presentare deduzioni e documenti, nel termine indicato nel comma precedente, spetta anche al ricorrente.

3. Nei dieci giorni successivi le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente può proporre motivi aggiunti desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto dall'art. 5, comma 2, o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. I controinteressati possono proporre ricorso incidentale.

4. Nei dieci giorni successivi le parti possono presentare memorie.

Art. 7.

1. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito, ovvero l'elezione di domicilio qualora siano rappresentate da un avvocato; in mancanza, qualunque comunicazione è fatta presso la cancelleria.

2. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.

Art. 8.

1. Scaduto il termine indicato nell'art. 6, comma 3, la cancelleria presenta gli atti al Presidente del Collegio, che nomina un Giudice per l'istruzione e la relazione.

Art. 9.

1. Il Giudice relatore, se rileva che il ricorso non è stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la cancelleria provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione è stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6.

2. Il Giudice relatore, se ritiene che occorre acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.

3. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la cancelleria, che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 3 e 4.

Art. 10.

1. Compiuta la fase preliminare del procedimento, il Presidente convoca il Collegio.

2. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti.

Art. 11.

1. Le udienze del Collegio sono pubbliche.

2. Dopo che il Giudice incaricato ha svolto la relazione, le parti presenti o i loro difensori possono esporre succintamente i motivi delle rispettive conclusioni.

3. Si segue il procedimento in camera di consiglio in caso di rinuncia al ricorso o di cessazione della materia del contendere.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 12.

1. La Corte può adottare i provvedimenti indicati nell'art. 9. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo e nell'art. 6 da esso richiamato; si osservano successivamente le norme degli articoli 10 e 11.

Art. 13.

1. La Corte, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte l'atto impugnato e può condannare l'amministrazione al pagamento di somme, delle quali essa risulti debitrice; nei ricorsi relativi a sanzioni disciplinari può anche riformare l'atto impugnato o sostituirlo.

2. La decisione è succintamente motivata.

Art. 14.

1. I provvedimenti sono depositati in cancelleria, che ne cura la comunicazione alle parti.

2. Alla esecuzione attendono esclusivamente gli Uffici della Corte.

Art. 15.

1. Per tutte le comunicazioni occorrenti nel procedimento disciplinato dal presente regolamento vale la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Presidente: VASSALLI

00A1257

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999.

Autorizzazione all'ACI ad assumere personale del servizio di soccorso stradale a norma dell'art. 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, nella misura dell'1,5 per cento del numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni presso le singole Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 4 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998, in data 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1999 e in data 22 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999;

Visto l'art. 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede che il personale del Servizio soccorso stradale ACI 116, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, partecipi ad apposite selezioni di idoneità ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale ACI, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la nota dell'Automobile Club d'Italia n. 848/SP in data 28 settembre 1999, con la quale viene rappresentata l'urgenza di procedere alle assunzioni dei 176 lavoratori che, ai sensi del citato art. 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, hanno partecipato alle apposite selezioni di idoneità indette dall'ACI nell'ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica complessiva del personale dell'Ente;

Vista la nota dell'Automobile Club d'Italia n. 1026 del 10 novembre 1999, con la quale vengono specificate le scadenze del trattamento di mobilità per i lavoratori di cui sopra;

Considerata l'imminente scadenza del trattamento di mobilità per il primo gruppo di lavoratori interessati;

Ravvisata l'esigenza di assorbire prioritariamente, tra il personale dichiarato idoneo a seguito di apposite procedure selettive, quello il cui trattamento di mobilità è in scadenza;

Visto l'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, adottato dal comitato esecutivo dell'ACI nella riunione del 25 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'Automobile Club d'Italia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2000, n. 70 unità, risultate in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione del Servizio soccorso stradale ACI 116, e dichiarate idonee a seguito di apposite procedure selettive, indette al sensi dell'art. 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti alla data del 31 dicembre 1999, nonché del contingente di assunzioni autorizzato con il presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000
Registro 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 42

00A1104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Stefano Passigli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, con il quale il Sen. Stefano Passigli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Ritenuto opportuno delegare al sen. Passigli le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Stefano Passigli sono delegate le funzioni di coordinamento ed indirizzo spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione ed alla diffusione di Internet e della cultura informatica e digitale, anche attraverso i raccordi con gli organismi internazionali e comunitari che agiscono nel settore. Il Sottosegretario è, altresì, delegato a presiedere il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, il Comitato dei Ministri per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare, il Comitato dei Ministri per l'adeguamento dei sistemi informativi alle esigenze dell'anno 2000.

Art. 2.

Al Sottosegretario sen. Stefano Passigli sono, inoltre, delegate funzioni di indirizzo relative all'attività svolta dal segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo, con particolare riguardo allo stato di attuazione del patto sociale e alle misure di sostegno all'economia contenute nelle manovre finanziarie per il 1999 e per il 2000.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 57

00A1255

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale al Ministro avv. Enzo Bianco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale l'avv. Enzo Bianco è stato nominato Ministro dell'interno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Ritenuta l'opportunità di integrare la delega già conferita al Ministro dell'interno in data 29 dicembre 1999 in materia di protezione civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'interno avv. Enzo Bianco, ferme restando le competenze attribuite dalla legge alle regioni, fino alla effettiva costituzione dell'agenzia per la protezione civile, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del Servizio sismico nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 63

00A1253

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di solidarietà sociale al Ministro on. Livia Turco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale l'on. Livia Turco è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale on.le Livia Turco è delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le politiche per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche mediante la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale, dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale e degli standard dei servizi essenziali, nonché mediante la valutazione ed il monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;

b) le politiche per la famiglia, con particolare riguardo al sostegno alla maternità ed alla paternità al fine di consentire di conciliare la vita lavorativa e familiare;

c) le politiche per i minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e di abuso dei minori, nonché a fronteggiare, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale, anche verificando l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

d) le politiche giovanili, coordinando gli scambi internazionali giovanili ed attuando i programmi per la gioventù promossi dall'Unione europea, avvalendosi del Comitato italiano gioventù per l'Europa, nonché svolgendo una funzione di monitoraggio sull'attuazione delle leggi nazionali in materia di politiche giovanili;

e) le politiche per gli anziani, promuovendo e coordinando le azioni a tutela della vita delle persone anziane, anche mediante la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

f) le politiche a favore dei disabili, promuovendo indagini statistiche e conoscitive sull'handicap, anche mediante la Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap e la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'handicap;

g) le politiche contro l'esclusione sociale avvalendosi della Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione, promuovendo le azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e curando la sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

h) le politiche a favore dell'associazionismo sociale e del volontariato, di promozione di iniziative di contrasto del disagio sociale, anche attraverso l'Osservatorio nazionale per il volontariato;

i) le politiche per contrastare le tossicodipendenze e le alcooldipendenze, anche mediante la presidenza del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e coordinandosi con l'Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze;

j) le politiche migratorie, con particolare riguardo all'integrazione sociale degli immigrati, anche mediante la presidenza della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, al contrasto del fenomeno del razzismo e della xenofobia, anche in coordinamento con l'Osservatorio Europeo dei fenomeni del razzismo e della xenofobia, al coordinamento delle iniziative volte ad accogliere temporaneamente i minori stranieri, anche avvalendosi del Comitato per i minori stranieri, alla partecipazione all'elaborazione del documento programmatico sulla politica dell'immigrazione e degli stranieri sul territorio dello Stato ed al decreto di determinazione delle quote per l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, al coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero, alla promozione, d'intesa con il Ministro dell'interno, della riforma della legislazione in materia di cittadinanza;

k) le politiche per l'inclusione e la coesione sociale, coordinando i rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nel settore delle politiche sociali, con particolare riguardo alla programmazione ed alla gestione dei fondi comunitari nelle materie di promozione dell'inclusione e della coesione sociale.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato:

1) ad assicurare l'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

legge 19 luglio 1991, n. 216, «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»;

legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato»;

legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

legge 28 agosto 1997, n. 284, «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati»;

legge 28 agosto 1997, n. 285, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

legge 23 dicembre 1997, n. 451, «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»;

legge 27 dicembre 1997, n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (art. 59, commi 44-46);

legge 21 maggio 1998, n. 162, «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave»;

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, «Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento»;

legge 3 agosto 1998, n. 269, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

legge 31 dicembre 1998, n. 476, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»;

2) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro già denominato per gli affari sociali o per la famiglia e la solidarietà sociale;

3) a provvedere, nelle materie di cui al presente decreto, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

4) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

5) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto.

Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per gli Affari sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 60

00A1254

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro prof.ssa Laura Balbo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale la prof.ssa Laura Balbo è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le pari opportunità;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne e come metodo il «mainstreaming»;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 420 del 19 luglio 1995;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995;

Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997 «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro per le pari opportunità prof.ssa Laura Balbo è delegata a esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità per donne e uomini.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunità è delegata:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

b) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunità, cultura delle differenze, equità e qualità sociale per donne e uomini;

c) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle amministrazioni competenti, nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)*; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente specifiche relazioni;

e) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)*;

f) a esercitare funzioni di proposta, indirizzo e coordinamento delle iniziative, anche normative, volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, con particolare riferimento ai fenomeni di razzismo e xenofobia nei confronti delle persone immigrate, a realizzare programmi di integrazione sociale nei confronti delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, nonché a programmare e realizzare le relative azioni di contrasto.

Art. 2.

Il Ministro per le pari opportunità è delegata ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

Il Ministro per le pari opportunità rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza in materia di parità e pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita, altresì, i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della predetta decisione, nonché agli art. 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera *m)*, della legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 3.

Il Ministro per le pari opportunità è delegata a designare per la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la presidente e le componenti della Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità, nonché all'esercizio di tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 4.

Il Ministro per le pari opportunità è altresì delegata:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativo e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali relativi alle materie oggetto del presente decreto, nonché tra gli organismi di parità di livello nazionale.

Sono altresì delegate tutte te competenze attribuite dalla legge o dai regolamenti direttamente al Ministro e al Dipartimento per le pari opportunità.

Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, il Ministro per le pari opportunità può costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 59

00A1256

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro sen. Agazio Loiero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale il sen. Agazio Loiero è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento sen. Agazio Loiero è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo e con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) provvedere agli adempimenti concernenti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

h) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori per il comitato per la legislazione;

i) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza nella materia tra Dicasteri;

j) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

k) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

l) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

n) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli stati membri dell'Unione europea.

Il Ministro Loiero esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 15 novembre 1993.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 58

00A1252

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi al Ministro sen. prof. Cesare Salvi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con cui il sen. prof. Cesare Salvi è stato nominato Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sen. prof. Cesare Salvi, l'esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sen. prof. Cesare Salvi, fermi restando il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di coordinamento generale delle pubbliche amministrazioni e le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri ed alle regioni, è delegato l'esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le iniziative di contrasto alla disoccupazione e di promozione dell'occupazione, in un contesto di pari opportunità nell'accesso al lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree depresse ed alle aree di crisi, nonché all'emersione del lavoro irregolare.

La delega di cui al comma precedente comprende:

a) l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi all'andamento dell'occupazione nelle aree depresse e di crisi, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di contrasto e di verifica dei relativi effetti;

b) il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale presenti nel Paese e l'elaborazione delle iniziative di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti attivabili in vista del raggiungimento di soluzioni operative a breve e medio termine;

c) l'indicazione degli obiettivi per l'azione del comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'analisi delle relazioni periodiche del comitato medesimo sull'andamento dei lavori, sulle iniziative adottate e sulle proposte operative;

d) l'individuazione delle aree di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n 662;

e) l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale dell'apposito ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1999, n. 166.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 61

00A1251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 1999.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle richieste di contributo per i progetti umanitari da realizzarsi in Albania previsti dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, con il quale è stato conferito all'on.le Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale on.le Livia Turco, in materia di coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, d'ora in avanti indicato come legge, recante: «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania» con il quale si dispone che «per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonché per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina l'attività delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalità umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonché degli enti locali»;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce le disponibilità indicate nel predetto comma tra le organizzazioni non governative, le organizzazioni e associazioni di volontariato e ogni altra istituzione e organizzazione con finalità umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonché gli enti locali;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 17 ottobre 1997 registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1997, registro n. 2, foglio n. 395, col quale si stabilivano i criteri per la valutazione e le modalità di presentazione delle richieste di contributo per i progetti umanitari da realizzarsi in Albania previsti dalla legge;

Visto il decreto del 24 marzo 1998 con il quale sono stati ammessi a contributo tredici progetti da realizzare in Albania per un ammontare di L. 14.641.305.235 (con un contributo complessivo di L. 12.445.103.000);

Visto il decreto del 7 maggio 1998 con il quale sono stati ammessi a contributo altri sei progetti per un ammontare di L. 2.358.702.000 (con un contributo complessivo di L. 2.004.897.000);

Vista la «Dichiarazione di intenti sulla collaborazione nel settore della solidarietà sociale» firmata il 20 luglio 1998 tra il Ministro per la solidarietà sociale, on.le Livia Turco, e il Ministro del lavoro e degli affari sociali della Repubblica d'Albania, dott. Anastas Angjeli;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 24 marzo 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, registro n. 3, foglio n. 50, con il quale si è provveduto alla prima ripartizione del Fondo per le politiche sociali assegnando tra l'altro la somma di lire 10 miliardi al cap. 2957 nell'unità previsionale di base 12.1.1.0. della tabella 2-12. «Famiglia e solidarietà sociale», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania;

Vista la richiesta dell'ufficio del commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania n. UCSA837/II.10.1 in data 17 novembre 1998 con la quale si comunicava la decisione di utilizzare la somma di lire 6 miliardi prioritariamente per interventi di assistenza ai profughi rimpatriati e, per la parte residua, per altri progetti umanitari da svilupparsi in Albania;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari sociali del 23 novembre 1998 col quale si disponeva il pagamento di lire 6 miliardi alla delegazione diplomatica speciale italiana in Albania per le finalità di cui sopra;

Vista la lettera n. UCSA/1409/II.10.1 del 15 ottobre 1999 del commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, gen. Franco Angioni, con la quale lo stesso ha convenuto sulla utilità di utilizzare i fondi residuali del pagamento dei sussidi ai rimpatriati albanesi per i progetti sociali individuati dal Dipartimento per gli affari sociali;

Vista la relazione del capo del Dipartimento per gli affari sociali in data 22 novembre 1999 con la quale si propone la prosecuzione dell'attività di sostegno sociale con attività umanitarie da realizzare in Albania per un contributo complessivo di lire 15 miliardi;

Visto che nella suddetta relazione si propone di riservare una quota pari al 25% dei finanziamenti per interventi nel distretto di Elbasan;

Ritenuto di dar corso alle suddette proposte tramite la realizzazione di progetti riguardanti attività sociali a favore di bambini/e, giovani, anziani, donne, disabili, tossicodipendenti e minoranze etniche, con particolare

attenzione alle politiche di lotta all'esclusione sociale e al rafforzamento dell'associazionismo di promozione sociale e delle istituzioni locali;

Considerato che per la realizzazione dei predetti interventi è necessaria l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e la definizione dei criteri di ammissibilità dei progetti da realizzarsi in Albania;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti destinatari dei contributi

1. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, ai sensi dell'art. 5 della legge, le organizzazioni non governative, le organizzazioni e associazioni del volontariato ed ogni altra istituzione ed organizzazione con finalità umanitarie in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico registrato in Italia;

b) avere fini statutari coerenti con le finalità di cui all'art. 5 della legge;

c) non avere fini di lucro;

d) avere provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero. Tale requisito deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente contestualmente alla presentazione della domanda e comprovato da idonea documentazione. Il Ministro per la solidarietà sociale si riserva la facoltà di effettuare accertamenti. Tale requisito non necessita di documentazione qualora il soggetto richiedente specifichi nella domanda di aver già realizzato progetti umanitari in Albania col contributo del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Possono richiedere i contributi di cui sopra anche gli enti locali.

Art. 2.

Termini e modalità per la presentazione delle richieste di contributo

1. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 devono far pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le richieste di contributo, redatte in carta semplice. Le domande devono essere consegnate al Dipartimento per gli affari sociali, via Veneto, 56 - 00187 Roma, ovvero spedite all'indirizzo predetto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato, a tal fine, fa fede la data indicata nel timbro dell'ufficio postale accettante. Per le domande consegnate a mano sarà rilasciata ricevuta agli interessati recante la data di consegna. Tutte le domande dovranno recare sulla busta la dicitura «Progetto Albania».

Art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

A) Per gli enti locali:

delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo di Governo dell'ente locale che deve indicare se il progetto è gestito direttamente ovvero se è affidato ad altra amministrazione o ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge. Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di terzi, la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti richiesti nonché dell'accertamento che l'affidatario non abbia ricevuto per il medesimo progetto altri finanziamenti pubblici, oltre quelli richiesti al Dipartimento per gli affari sociali.

B) Per tutti gli altri soggetti:

atto costitutivo e statuto;

atto deliberativo da cui risulti la qualità di legale rappresentante e il nome dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di non essere né essere stato sottoposto a misure di prevenzione né essere stato condannato per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

dichiarazione da parte del legale rappresentante relativa al requisito di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 del presente decreto;

atti costitutivi di eventuali consorzi con altri soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della legge;

bilancio consuntivo del 1998 e bilancio preventivo del 1999 con le relative delibere di approvazione.

C) Per tutti i soggetti:

codice fiscale del soggetto richiedente;

dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che lo stesso progetto non abbia già ricevuto altri finanziamenti da enti pubblici e l'impegno a comunicare al Dipartimento per gli affari sociali eventuali successivi altri finanziamenti relativi al progetto presentato;

attestazione del legale rappresentante di aver preso visione della «Guida alla rendicontazione» di cui all'articolo 6, punto 2;

conto corrente bancario, o altra forma ai fini dell'accreditamento dell'eventuale somma concessa.

2. In caso di presentazione oltre il termine stabilito all'art. 2, il Dipartimento per gli affari sociali dichiara inammissibile la domanda. In caso di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, lo stesso

Dipartimento assegna al soggetto richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.

Art. 4.

Interventi nel distretto di Elbasan

1. Il 25% dei fondi previsti con il presente decreto è riservato a progetti da realizzarsi nel distretto di Elbasan.

2. Qualora, sulla base dei progetti approvati, la quota riservata non venga interamente coperta i fondi residui saranno impegnati per finanziare i progetti da realizzarsi negli altri distretti in Albania.

Art. 5.

Descrizione del progetto

1. Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento. In ogni caso devono essere indicati:

a) gli obiettivi generali e specifici espressi in forma definita e realistica;

b) l'ambito territoriale di realizzazione;

c) la durata del progetto tenendo conto che la stessa non può essere superiore a 18 mesi;

d) le attività, i mezzi impiegati, i tempi di realizzazione e i risultati attesi commisurati agli obiettivi;

e) la sostenibilità dell'iniziativa;

f) le istituzioni pubbliche e gli altri soggetti coinvolti, dettagliando la natura e gli altri soggetti privati coinvolti;

g) i beneficiari dell'intervento e il loro numero;

h) i soggetti volontari e non, il personale locale impiegato e le funzioni svolte da essi nei progetti. La qualifica professionale, il profilo e l'esperienza del personale impiegato dovrà essere debitamente documentato;

i) il piano economico complessivo redatto in conformità all'allegato 1 che è parte integrale del presente decreto;

j) l'entità del contributo richiesto;

k) la quota parte cofinanziata a carico dell'organizzazione richiedente, che deve essere pari al 15% del costo totale del progetto che si intende realizzare, di cui almeno il 5% come apporto monetario;

l) gli eventuali altri soggetti finanziatori ed entità dei rispettivi contributi;

m) i progetti realizzati da altri soggetti nazionali o internazionali nello stesso settore o territorio.

2. Nel caso in cui la realizzazione sia articolata in sottoprogetti, quanto richiesto al comma 1 deve essere riferito a ogni singolo sottoprogetto, fatta esclusione dei punti *i), k).*

Art. 6.

Oneri ammissibili al contributo

1. Gli oneri ammissibili al contributo possono riguardare spese per il personale, attività, opere civili, attrezzature e mezzi di trasporto, servizi specialistici, spese generali.

2. I costi per il trattamento economico del personale volontario e cooperante, da espatriare e/o espatriato, sono quantificati ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dei relativi provvedimenti di attuazione. Gli oneri assicurativi obbligatori e gli eventuali oneri previdenziali devono essere indicati separatamente nel piano finanziario preventivo del progetto e documentati sulla base di specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente. L'iscrizione alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, è a carico dell'organizzazione richiedente il contributo. I costi relativi al trattamento economico del personale locale sono quantificati secondo i livelli di trattamento previsti dalle normative e consuetudini locali.

3. Sono ammesse al contributo opere civili, attrezzature, mezzi di trasporto e attività strettamente necessarie alla realizzazione del progetto.

4. È ammessa altresì l'attività di assistenza tecnica specialistica se richiesta dall'esecutività del progetto, debitamente documentata.

5. Sono riconosciute ammissibili le spese generali relative all'esecuzione del progetto nei limiti del 10% del costo totale.

Art. 7.

Modalità di finanziamento e rendicontazione

1. Per i progetti annuali, al termine delle procedure di approvazione, viene anticipato il 75% del contributo totale; l'erogazione del restante 25% avverrà dopo la presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto annuale. Per i progetti di durata superiore all'anno, al termine delle procedure di approvazione, viene anticipato il 60% del contributo totale; il restante 40% sarà erogato successivamente alla presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto annuale, purché il soggetto realizzatore dimostri di aver speso tutta l'anticipazione. In caso contrario, verrà erogata una quota residua calcolata sottraendo al 40% la differenza tra la quota anticipata e quanto effettivamente speso; in questo caso il saldo verrà erogato successivamente alla presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto finale. Dalla data di erogazione del contributo, ogni sei mesi deve essere presentata al Dipartimento per gli affari sociali, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Variazioni di attività, di piano finanziario e slittamento delle annualità sono ammesse se motivate da eventi non prevedibili e previa approva-

zione del Dipartimento per gli affari sociali. Nel caso di progetti di durata superiore all'anno in cui le spese sostenute e rendicontate relative alla prima annualità sono inferiori al 60% dell'importo anticipato, il Dipartimento per gli affari sociali effettua una valutazione dello stato dell'iniziativa, adeguando eventualmente il contributo alla nuova situazione. In ogni caso il Dipartimento per gli affari sociali si riserva di chiedere le opportune modifiche migliorative ai progetti in corso. Nel caso di gravi e comprovate inadempienze da parte del soggetto esecutore, il Dipartimento per gli affari sociali si riserva comunque il diritto di sospendere i finanziamenti ed eventualmente di chiedere il rimborso parziale o totale dei pagamenti effettuati. La rendicontazione finale, da presentarsi al Dipartimento per gli affari sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'annualità o del periodo previsto, deve essere composta da una relazione descrittiva (descrizione delle attività svolte, obiettivi e risultati conseguiti) e da un rendiconto finanziario (relazione contabile, prospetto riassuntivo, elenco dei trasferimenti di valuta, elenchi dei giustificativi di spesa divisi per voce). Per gli apporti non monetari o valorizzazioni devono essere indicati i criteri seguiti per il loro calcolo. Per le spese generali deve essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese sono state sostenute esclusivamente per l'esecuzione del progetto. Alla rendicontazione deve essere allegata copia dei giustificativi di spesa relativi alle voci «attrezzature», «opere civili» e «servizi specialistici».

2. Per la rendicontazione il soggetto esecutore deve attenersi a quanto previsto nella «Guida alla rendicontazione» disponibile a richiesta presso il Dipartimento per gli affari sociali o consultabile tramite INTERNET all'indirizzo http://www.affarisociali.it/struttura/bando.albania.htm ovvero aprendo la sezione avvenimenti del sito http://www.affarisociali.it. La suddetta Guida alla rendicontazione potrà essere richiesta anche tramite posta elettronica all'indirizzo albania@affarisociali.it o tramite fax ai seguenti numeri 0648161459 oppure 0648161473. Il Dipartimento si impegna a inviare il documento via fax o posta elettronica entro il primo giorno non lavorativo successivo alla richiesta (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

3. Nel caso in cui la realizzazione sia articolata in sottoprogetti, la rendicontazione deve essere articolata tenendo conto dei singoli sottoprogetti.

4. Gli eventuali residui attivi, a qualunque titolo, possono essere impiegati per un ulteriore sviluppo delle attività del progetto, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali, o essere restituiti tramite versamento all'entrata dello Stato (i relativi estremi sono comunicati all'atto della concessione del contributo e la relativa quietanza deve essere allegata al rendiconto finanziario).

5. Il Dipartimento per gli affari sociali si riserva la facoltà di effettuare il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento dei progetti in qualsiasi momento, anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. In ogni caso i soggetti esecutori assumono l'obbligo di collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione che saranno attivate dal Dipartimento per gli affari sociali.

6. I soggetti realizzatori almeno sei mesi prima della scadenza del progetto, dovranno sottoporre all'approvazione del Dipartimento per gli affari sociali l'accordo scritto con le organizzazioni non governative/associazioni o enti locali albanesi in base al quale sono definite le modalità di cessione, al termine del progetto, dei beni materiali. In assenza di tale accordo la cessione di detti beni sarà disposta dal Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 8.

Esame dei progetti

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari sociali sono approvati i progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare dello stesso, sentito il parere di un apposito comitato di valutazione che sarà costituito con successivo provvedimento. Detto comitato, sulla scorta della documentazione allegata alla domanda, valuta il possesso dei requisiti indicati nel presente decreto, la qualità del progetto, l'ammissibilità al finanziamento e l'ammontare dello stesso.

Art. 9.

Valutazione delle priorità delle attività

1. Al fine di favorire la continuità delle azioni già avviate con i programmi di cui alle premesse, sono considerate prioritarie le iniziative in grado di dare continuità o di valorizzare le attività oggetto di precedenti interventi in Albania.

2. In applicazione dei principi di coordinamento e complementarietà avranno una valutazione prioritaria i progetti da realizzare in collegamento con altre iniziative di settore in corso o programmate da parte di altre autorità nazionali o di donatori internazionali.

3. Sono inoltre considerate prioritarie le attività che operano in collaborazione con altri soggetti ammissibili, nella ricerca di sinergie, azioni coordinate e integrate, ed economie di scala.

4. Avranno una valutazione prioritaria anche gli interventi che hanno come scopo il supporto delle istituzioni albanesi e coinvolgono significativamente i soggetti locali nella realizzazione del progetto, anche attraverso il potenziamento della formazione professionale di operatori locali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 37

ALLEGATO 1
PIANO FINANZIARIO
Voci di spesa

Voci di spesa	1° annualità	2° annualità
1) Personale volontario		
2) Personale cooperante		
3) Oneri previdenziali e assicurativi		
4) Oneri aggiuntivi		
5) Personale locale		
6) Realizzazione delle attività		
7) Opere civili		
Strutture		
Infrastrutture		
Terreni		
8) Attrezzature e mezzi di trasporto:		
Acquisto		
Trasporto e assicurazione		
9) Servizi specialistici		
10) Spese generali		
Totale:		
Totale generale		
Contributo D.A.S. (*)		
Quota di cofinanziamento organizzazione		
Contanti 5%		
Valorizzazioni 10%		

(*) Leggasi "Dipartimento per gli affari sociali"

00A1148

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministero delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto affinché entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 26 novembre 1998, con il quale in attuazione dell'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono stati istituiti n. 904 punti di raccolta del gioco del lotto presso rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantirne la presenza nelle zone periferiche del paese;

Visto il decreto dirigenziale del 22 novembre 1999, con il quale sono stati istituiti n. 1.500 nuovi punti di raccolta alle rivendite ordinarie di generi di monopolio site nei comuni sprovvisti di ricevitorie;

Viste le direttive del Ministro delle finanze del 22 ottobre e del 17 dicembre 1999;

Viste le domande presentate alla data del 1° marzo 1998 e alla successiva data del 1° marzo 1999 dai titolari di rivendita ordinaria di generi di monopolio;

Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in merito alla determinazione del citato incasso medio annuo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto prevista dall'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono attribuite le relative concessioni a tutti i soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, i quali ne abbiano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999.

L'attribuzione delle concessioni di cui al comma 1 è effettuata entro due anni, sulla base di un piano predisposto dalla Società concessionaria e approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, istituendo prioritariamente i punti di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne sono sprovvisti, dando la precedenza alle domande pervenute entro il 1° marzo 1998. La realizzazione della restante parte dell'estensione è effettuata garantendo l'omogeneo incremento della rete di raccolta sul territorio nazionale, nonché il maggior vantaggio economico per l'Erario, dando la precedenza, nell'ambito di ciascun comune, al soggetto che risulti titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine, anche del periodo di coadiuzione.

L'incasso medio annuo di cui all'art. 33 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, è stabilito, d'intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative, in L. 500.000.000, tenuto conto dell'attuale ammontare delle giocate del lotto e del numero complessivo delle ricevitorie risultante dall'estensione della rete di raccolta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Tenuto conto dei maggiori costi, al netto delle spese di acquisto e installazione dei terminali, derivanti dall'estensione della rete di cui all'art. 1, i soggetti cui sono attribuite le nuove concessioni sono tenuti a garantire una raccolta non inferiore a 40 milioni di lire su base annua, a pena di revoca della concessione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 2

00A1150

DECRETO 30 dicembre 1999.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Sciacca, di Cento e di Putignano - Manifestazione 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1999;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Sciacca, di Cento e di Putignano - Manifestazione 2000 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Sciacca, di Cento e di Putignano - Manifestazione 2000, con inizio il 30 dicembre 1999, avrà termine il 26 marzo 2000.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Sciacca, di Cento e di Putignano - Manifestazione 2000, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 22 marzo 2000.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 24 marzo 2000.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1946, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il giorno 26 marzo 2000 alle ore 10. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 marzo 2000 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi cinque biglietti estratti vincenti con il carro vincitore del Carnevale di Viareggio, con il cavaliere vincitore della corsa equestre Sa Sartiglia di Oristano, con il carro vincitore del Carnevale di Sciacca, con il carro vincitore del Carnevale di Cento e con il carro vincitore del Carnevale di Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Viareggio,

al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavaliere vincitore della Sartiglia di Oristano, il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Sciacca, il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del carnevale di Cento ed il quinto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Putignano.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più carri nella classifica del Carnevale di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalieri e di più carri per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei cavalieri e dei carri giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalieri ed ai carri in questione.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dr. Antonio Salimbene consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman vice dirigente coordinatore o dalla dott.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo, entrambi dell' Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000
Registro 1 Monopoli, foglio n. 3

00A1105

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amaryl». (Decreto A.I.C./UAC n. 502/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Amaryl» rilasciata alla società Hoechst Marion Roussel S.p.a. nella confezione:

30 compresse 2 mg, A.I.C. n. 03284012/M;

Vista la domanda con la quale la Hoechst Pharma S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AMARYL è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Pharma S.p.a., viale Gran Sasso n. 18 - 20131 Milano.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

I lotti della specialità prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A1153

DECRETO 15 dicembre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Glamin». (Decreto A.I.C./UAC n. 501/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità GLAMIN rilasciata alla società Pharmacia & Upjohn S.p.a. nelle confezioni:

flacone 500 ml, A.I.C. n. 032105013/M;

flacone 1000 ml, A.I.C. n. 032105025/M;

Vista la domanda con la quale la Fresenius Kabi Italia S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autonzzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GLAMIN è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., via Camagre n. 41-43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A1154

DECRETO 15 dicembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Esclima». (Decreto A.I.C./UAC n. 99/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 280 del 14 dicembre 1998 con il quale la Fournier Pierrel Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Cassanese n. 224 - 20145 Segrate (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ESCLIMA con le specificazioni di seguito indicate:

«Esclima» 8 sistemi transdermici 25 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059041/M (in base 10), 0ZJW71 (in base 32);

«Esclima» 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059054/M (in base 10), 0ZJW7G (in base 32);

«Esclima» 8 sistemi transdermici 50 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059066/M (in base 10), 0ZJW7U (in base 32);

«Esclima» 8 sistemi transdermici 75 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059078/M (in base 10), 0ZJW86 (in base 32);

«Esclima» 8 sistemi transdermici 100 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059080/M (in base 10), 0ZJW88 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Considerata la modifica di ragione sociale del titolare dell'autorizzazione;

Visto il parere espresso in data 30 novembre-1º dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ESCLIMA è classificata come segue:

«Esclima» 8 sistemi transdermici 25 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059041/M (in base 10), 0ZJW71 (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 8.362 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 13.800 (I.V.A. inclusa);

«Esclima» 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059054/M (in base 10), 0ZJW7G (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 9.089 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 15.000 (I.V.A. inclusa);

«Esclima» 8 sistemi transdermici 50 mcg/24h;

A.I.C. n. 033059066/M (in base 10,) 0ZJW7U (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.512 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.000 (I.V.A. inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe «C».

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., via Cassanese n. 224 - 20090 Segrate (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A1155

DECRETO 23 novembre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tevetenz». (Decreto A.I.C./UAC n. 432).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità TEVETENZ rilasciata alla società Smith Kline Beecham Pharma Gmbh nelle confezioni:

28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331012/M;

56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331024/M;

14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331036/M;

28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331048/M;

56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331051/M;

100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331063/M;

280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331075/M;

14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331087/M;

28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331099/M;

56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331101/M;

100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331113/M;

280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331125/M;

Vista la domanda con la quale la Società Solvay Pharma S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TEVETENZ è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo n. 38 - 10095 Grugliasco (Torino).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A1152

DECRETO 17 gennaio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «podologo».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio: «Degree of Bachelor of Science in Podiatry» conseguito dalla sig.ra Sarah Jeanne Sorenti cittadina britannica;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «podologo» che si consegue in Italia;

Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto il titolo in esame identico ad altri già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di studio «Degree of Bachelor of Science in Podiatry», conseguito in Gran Bretegna, in data 6 luglio 1995, dalla sig.ra Sarah Jeanne Sorenti, nata a Hendon il 22 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «podologo», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2000

Il direttore: D'ARI

00A0877

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 gennaio 2000.

Dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2000 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 2000, è costituita dalla lettera N seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-366), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: LETTA

00A1009

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 gennaio 2000.

Modificazione al decreto ministeriale 13 dicembre 1999 in materia di canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1999, recante determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2000;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e piuriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

Considerato che l'art. 16 della predetta legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato gli importi dei canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito familiare dovuti per l'anno 2000;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, alle disposizioni introdotte dall'art. 16 della predetta legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Decreta:

1. La tabella 3 annessa al decreto ministeriale 13 dicembre 1999, citato nelle premesse, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DEGLI IMPORTI DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA RADIODIFFUSIONE PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE DOVUTI PER L'ANNO 2000 (ESCLUSE TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA O COMUNALE E I.V.A.).

Categorie	Canone di abbonamento
a) Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100	10.000.000
b) Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiori a 100 e superiori a 25; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso	3.000.000
c) Alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	1.500.000
d) Alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiori a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	600.000
e) Strutture ricettive di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	300.000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 357

00A1149

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 1999.

Proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificativi del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994 e del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole del 22 dicembre 1998 con il quale la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, già confermata con proroga sino al 31 dicembre 1998 con i decreti ministeriali 18 luglio 1997 e 13 dicembre 1997, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, in base al quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Preso atto dei tempi tecnici necessari per il rilascio agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato di nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, adeguate nell'intestazione all'attuale denominazione del Ministero;

Attesa pertanto la necessità di confermare la validità delle tessere in uso, prorogandone la scadenza fino al 31 dicembre 2000;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è prorogata sino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

00A1151

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1999.

Proroga del trattamento di mobilità di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni. (Decreto n. 27359).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento di mobilità di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale prestazioni temporanee del 3 novembre 1999, con la quale è stato precisato che i possibili destinatari della sopra richiamata proroga del trattamento di mobilità, di cui all'art. 45, comma 17, lettera *e),* legge n. 144/1999, risultano essere circa 1.000 lavoratori, per una spesa complessiva ammontante a circa 25 miliardi e cinquecento milioni di lire;

Ritenuta la necessità di prorogare, fino al 31 dicembre 1999, il trattamento di mobilità di cui al citato art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge n. 144/1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999, i trattamenti di mobilità di cui all'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, già concessi con i provvedimenti n. 24734 del 23 giugno 1998 e n. 24798 del 10 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 25 miliardi e cinquecento milioni di lire stimati dallo stesso Istituto nella nota citata in preambolo, per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0937

DECRETO 15 novembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Nuova Dublo, in Latina Scalo, unità di Latina Scalo. (Decreto n. 27360).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1° marzo 2000, dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1998 al 1° marzo 2000, della ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo, unità di Latina Scalo, art. 1, comma 10 della legge n. 223/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0938

DECRETO 15 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Linostar, in Milano, unità di Patrica. (Decreto n. 27361).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 11 marzo 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 18 maggio 1998-17 maggio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 maggio 1999 al 17 maggio 2000, dalla ditta S.p.a. Linostar;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È ulteriormente approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 18 maggio 1999 al 17 maggio 2000, della ditta S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unità di Patrica (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0939

DECRETO 15 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Black & Decker Italia, in Molteno, unità di Molteno. (Decreto n. 27362).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Black & Decker Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 2000, della ditta S.p.a. Black & Decker Italia, con sede in Molteno (Lecco), unità di Molteno (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0940

DECRETO 15 novembre 1999.

Approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. La Rinascente, in Rozzano - Milanofiori, magazzino Upim di Casandrino. (Decreto n. 27363).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 1994, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1992, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 19 luglio 1994-18 luglio 1995;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995, dalla ditta S.p.a. La Rinascente;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), unità magazzino Upim di Casandrino (Napoli).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0941

DECRETO 15 novembre 1999.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. E.A.G., in Pavia, unità di Genova. (Decreto n. 27364).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 4 dicembre 1998 e 20 gennaio 1999, tra la ditta S.r.l. E.A.G., viale Canton Ticino n. 16 - 27100 Pavia, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i quali è stata

rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Viste le risultanze istruttorie;

Considerati eccessivi i tempi previsti per l'attuazione del programma di riorganizzazione aziendale, presentato dalla predetta società, in quanto: dalla verifica effettuata dal competente servizio ispettivo, emerge che il processo riorganizzativo è stato concluso nell'arco dei primi sei mesi, che nessun dipendente risulta essere stato sospeso dal lavoro e che tre dipendenti poligrafici hanno maturato i requisiti per il prepensionamento nel semestre considerato;

Ritenuto di accertare la condizione richiesta per un periodo più limitato rispetto a quanto stabilito dalla società e ai soli fini del pensionamento anticipato;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999 della ditta S.r.l. E.A.G., con sede in Pavia, unità di Genova, ai soli fini del prepensionamento, art. 37 della legge n. 416/1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0942

DECRETO 15 novembre 1999.

Proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Scat 5, in Roma, cantiere di Misterbianco. (Decreto n. 27365).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Considerato che il suddetto art. 10 dispone che il trattamento di integrazione salariale, previa la sussistenza dei necessari requisiti, è concesso per i primi tre mesi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e che tale trattamento è prorogabile, per periodi trimestrali, la cui durata massima non può essere complessivamente superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera quale risulta dalle clausole contrattuali;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici, che ha trasmesso l'istanza di proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Scat 5, impegnati nella realizzazione dei lavori di costruzione del primo gruppo di opere funzionali per la città di Catania;

Visto il parere negativo espresso, nella seduta del 25 ottobre 1995, dal comitato tecnico il quale, dall'esame della documentazione istruttoria prodotta a sostegno della citata istanza aveva rilevato che le sospensioni dei lavoratori, per i quali si chiedeva la proroga del trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10 della legge n. 2231/1991, erano intervenute dopo la scadenza contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori (gennaio '94) e che nella fattispecie non era, pertanto, possibile concedere ulteriori proroghe del trattamento;

Visto il decreto n. 19836 del 19 gennaio 1996, di reiezione della precitata istanza, adottato in conformità al predetto parere del comitato tecnico;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dall'azienda avverso il sopra indicato decreto ministeriale del 19 gennaio 1996;

Considerato che, in sede di esame del predetto ricorso straordinario, riesaminando la documentazione aziendale, è stato ritenuto necessario effettuare approfondimenti istruttori, tramite specifiche verifiche da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le note inviate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Catania, datate 2 febbraio 1999 e 24 maggio 1999, dalle quali si rileva che la competente commissione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha autorizzato, in favore della società in questione, il trattamento CIGO ai sensi della legge n. 427/1975, per il periodo dal 21 febbraio 1994

al 21 maggio 1994, e ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991 per il periodo dal 23 maggio 1994 al 20 agosto 1994;

Considerato che, pertanto, le sospensioni dei lavoratori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991, decorrono dal 23 maggio 1994 e non dal 21 febbraio 1994, data dalla quale la società Scat 5 ha fatto ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale ad altro titolo (legge n. 427/1975);

Considerato, altresì, che dalle medesime note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, emerge che a seguito del decreto di approvazione della perizia di variante n. 2, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori affidati alla società in questione veniva a scadere il 14 dicembre 1994 e non entro gennaio 1994, come emergeva dalla documentazione prodotta in sede di prima istanza;

Considerato, pertanto, che dalla data di decorrenza delle sospensioni (23 maggio 1994) a quella prevista per l'ultimazione dei lavori (14 dicembre 1994), intercorre un periodo di circa sette mesi, che consente di poter autorizzare la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale, così come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991;

Ritenuto, alla luce dei nuovi elementi istruttori, di accertare la sussistenza dei presupposti normativi per la concessione della proroga del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 23 maggio 1994, dipendenti della S.c. a r.l. Scat 5, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione del primo gruppo di opere funzionali per la città di Catania, cantiere di Misterbianco-Catania (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0943

DECRETO 15 novembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a., in liquidazione, in Gela, unità di Manfredonia. (Decreto n. 27366).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, in favore di un numero massimo di 500 lavoratori, dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione;

Vista la nota datata 18 febbraio 1999, con la quale la Direzione generale per l'impiego ha comunicato che, entro la data del 31 marzo 1998, sono stati stipulati i contratti d'area per le zone di Crotone e Manfredonia;

Visto l'accordo stipulato in data 30 settembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra le organizzazioni sindacali e la società Agricoltura S.p.a., interessata ai predetti contratti d'area per la zona di Manfredonia, nel quale vengono evidenziate le possibilità di rioccupazione dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, nelle nuove iniziative industriali previste dal programma dì reindustrializzazione;

Vista l'istanza della società Agricoltura S.p.a., in liquidazione, tendente ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore di 94 lavoratori dipendenti, per un periodo di 6 mesi, a decorrere dal 9 luglio 1999;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 94 dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Gela (Caltanissetta), unità in Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 9 luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

L'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 12 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0944

DECRETO 17 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, in Latina Scalo, unità di Latina Scalo. (Decreto n. 27368).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Nuova Dublo;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina), unità di Latina Scalo (Latina) (NID 9812LT0005) per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 2 marzo 1998, art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0945

DECRETO 17 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.A.G., in Pavia, unità di Genova. (Decreto n. 27369).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1997, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con cui è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. E.A.G.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. E.A.G., con sede in Pavia, unità di Genova, per un massimo di 3 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1º gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0946

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Scat 5, in Roma, cantiere di Misterbianco. (Decreto n. 27370).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della S.c. a r.l. Scat 5, inviata per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 223/1991, la proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazioni guadagni, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 3 dicembre 1994;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui al soprammenzionato art. 10, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 21 maggio 1994, dipendenti dalla società S.c. a r.l. Scat 5;

Ritenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, di poter autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo complessivamente non superiore ad ¼ della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera;

Considerato che, nella fattispecie, il tempo che intercorre tra la data di sospensione dei lavoratori (23 maggio 1994) e la data prevista per l'ultimazione dei lavori (14 dicembre 1994) è pari a 206 giorni;

Ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie, ai sensi del citato art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, il trattamento ordinario di integrazione salariale sia prorogabile per un periodo massimo di 52 giorni, pari ad un quarto del predetto arco temporale;

Considerato, altresì, che il trattamento in questione, per la sua natura di proroga deve intendersi senza soluzione di continuità rispetto al periodo precedente, periodo che, nella fattispecie, è stato autorizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del citato art. 10 della legge n. 223/1991, fino al 20 agosto 1994;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge n. 223/1991, intervenuto con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è autorizzata la proroga del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 23 maggio 1994, dipendenti della S.c.a.r.l. Scat 5, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione del primo gruppo di opere funzionali per la città di Catania, cantiere di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 10 ottobre 1994, limite massimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore geneale: DADDI

00A0947

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, in Milano, unità di Patrica. (Decreto n. 27371).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Linostar;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unità di Patrica (Frosinone) (NID 9912FR0010) per un massimo di 56 unità lavorative per il periodo dal 18 maggio 1999 al 17 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1999 con decorrenza 18 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0948

DECRETO 17 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, in Molteno, unità di Molteno. (Decreto n. 27372).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Black & Decker Italia;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, con sede in Molteno (Lecco), unità di Molteno (Lecco) (NID 9803LC0015) per un massimo di 150 unità lavorative per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 21 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0949

DECRETO 17 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.L.T.E., in Moncalieri, unità di Moncalieri. (Decreto n. 27375).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1998, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. I.L.T.E.;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 25 luglio 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E., sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino) - (NID 9801TO0064), per un massimo di 70 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 25 luglio 1998 al 24 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0950

DECRETO 17 novembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imet, in Perugia, unità di Ciampino. (Decreto n. 27376).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 giugno 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Imet S.p.a., e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero di lavoratori pari a 46 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Imet - S.p.a. codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 1999, al 31 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento.

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento-straordinario di integrazione salariale in favore di 46 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla IMET S.p.a., sede legale in Perugia, unità di Ciampino, (Roma), per un numero massimo di 46 lavoratori, codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola INPS 5802298554), per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0951

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Ghisa, in Cogoleto, unità di Cogoleto. (Decreto n. 27377).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Tubi Ghisa;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 16 dicembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova), unità di Cogoleto (Genova), (NID 9904GE0028), per un massimo di 136 unità lavorative, per il periodo dal 16 giugno 1999 al 15 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1999 con decorrenza 16 giugno 1999.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0952

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, in Grugliasco, unità di Collegno. (Decreto n. 27378).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sandretto Industrie;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, con sede in Grugliasco, (Torino), unità di Collegno (Torino), (NID 9901TO0020), per un massimo di 43 unità lavorative, per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1999, con decorrenza 2 febbraio 1999;

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0953

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, in Grugliasco, unità di Grugliasco e Pont Canavese. (Decreto n. 27379).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Componenti Presse;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, con sede in Grugliasco, (Torino) unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino), (NID 9901TO0021), per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1999 con decorrenza 2 febbraio 1999;

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0954

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, in Rozzano - Milanofiori, unità di Magazzino UPIM di Casandrino. (Decreto n. 27380).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. La Rinascente;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 1994, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1992, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 aprile 1998;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Magazzino UPIM di Casandrino (Napoli), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994, con decorrenza 19 luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0955

DECRETO 17 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, in Milano, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 27381).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contrattidi solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. F.lli Gagliardi, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 26 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 luglio 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 agosto 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 122 unità, di cui un lavoratore in part-time con

orario contrattuale pari a 30 ore settimanali, per il quale si applica una riduzione di orario di 10 ore settimanali, su un organico complessivo di 156 untà;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisto il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 25 agosto 1999 al 24 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano, unità di Marano Ticino (Novara), (NID 9901000020), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 122 unità, di cui un lavoratore in part-time con orario contrattuale pari a 30 ore settimanali, per il quale si applica una riduzione di orario di 10 ore settimanali, su un organico complessivo di 156 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0956

DECRETO 17 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio, in Piombino, unità di Frosinone. (Decreto n. 27382).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Coop. Toscana Lazio, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 4 agosto 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 29 giugno 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commerciale applicato a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità, di

cui 1 part-time da 30 a 21, 2 part-time 25 a 18, 13 part-time da 24 a 17 e 1 part-time da 20 a 14, su un organico complessivo di 2418 unità;

Considerato che il predetto contratto, è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unità di Frosinone - (NID 9912FR0020), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37 ore settimanali a 26.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 49 unità, di cui n. 1 part-time da 30 a 21 , n. 2 part-time da 25 a 18, n. 13, part-time da 24 a 17 e n. 1 part-time da 20 a 14, su un organico complessivo di n. 2418 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toscana Lazio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0957

DECRETO 17 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla Alpitel S.p.a., in Nucetto, unità di Roma e Pomezia, Frosinone e Frasso Sabino. (Decreto n. 27383).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, alla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato articolo 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 15 giugno 1998 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Alpitel S.p.a, e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Alpitel S.p.a., codice ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la

concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 66 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alpitel S.p.a., sede legale in Nucetto (Cuneo), unità di Roma e Pomezia (Roma) per un massimo di 38 lavoratori, Frosinone per un massimo di 19 lavoratori e Frasso Sabino (Rieti) per un massimo di 9 lavoratori.

Codice ISTAT: 31.62.2 (n. matricola INPS 2702294088), per il periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0958

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo Montaggi in Genova, unità di Taranto. (Decreto n. 27384).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Visto il decreto ministeriale dadato 14 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.r.l. Ansaldo Montaggi;

Visto il decreto ministeriale datato 15 ottobre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 20 aprile 1998 il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo Montaggi, con sede in Genova, unità di Taranto (NID 9816TA0042) per un massimo di 110 unità lavorative per il periodo dal 15 dicembre 1998 al 19 aprile 1999, istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998, con decorrenza 20 ottobre 1998 articolo 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente, normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0959

DECRETO 17 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, in Casalnoceto, unità di Ovada. (Decreto n. 27385).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Alfi inoltrata presso il competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 6 settembre 1999, relativa al periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1998;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 luglio 1998 e 19 lugllio 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° settembre 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercio applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, di cui 7 unità in contratto part-time da 40 a 24 ore i quali applicheranno una riduzione del 46% pari a 13 ore; 1 unità in contratto part-time da 40 a 20 ore che applicherà una riduzione del 45% pari a 11 ore ed 1 unità in contratto part-time da 40 a 24 ore i quali applicheranno una riduzione del 25% pari a 18 ore, su un organico complessivo di 455 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori . dipendenti dalla S.r.l. Alfi, con sede in Casalnoceto (Alessandria), unità di Ovada (Alessandria), (NID 9901000021), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo dilavoratori pari a 27 unità, di cui 7 unità in contratto part-time da 40 a 24 ore i quali applicheranno una riduzione del 46% pari a 13 ore; l'unità in contratto part-time da 40 a 20 ore che applicherà una riduzione, su un organico complessivo di 455 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0960

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termomeccanica, in La Spezia, unità di La Spezia. (Decreto n. 27386).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Termomeccanica;

Visto il decreto ministeriale datato 20 luglio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 agosto 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termomeccanica, con sede in La Spezia, unità di La Spezia (NID 9904SP0200), per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 1999 al 30 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0961

DECRETO 17 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipacri, dal 3 maggio 1999 Elsag Banklab, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27387).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Ipacri dal 3 maggio 1999, Elsag Banklab;

Visto il decreto ministeriale datato 15 ottobre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipacri, dal 3 maggio 1999 Elsag Banklab con sede in Roma, unità di Roma per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente, recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0962

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, in Milano, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27391).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 1 unità lavorativa, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 5 ottobre 1999, per un massimo di 95 unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 31 dicembre 1999 e per un massimo di 5 unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 23 agosto 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0988

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beninconf, in Castrovillari, unità di Castrovillari. (Decreto n. 27390).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati adottati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 agosto 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 4 unità lavorative, per il periodo dal 4 agosto 1999 al 31 dicembre 1999, per un massimo di 1 unità lavorativa, per il periodo dal 10 agosto 1999 al 31 dicembre 1999, per un massimo di 2 unità lavorative, per il periodo dal 26 luglio 1999 al 31 dicembre 1999 e per un massimo di 2 unità lavorative, per il periodo dal 9 agosto 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0987

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, in Milano, unità di Capurso. (Decreto n. 27392).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, con sede in Milano, unità di Capurso (Bari), (NID 9916BA0019), per un massimo di 28 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0989

DECRETO 25 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stylaf abbigliamento Pagliai, in Sovigliana-Vinci, unità di Sovigliana-Vinci. (Decreto n. 27393).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 674 del 16 marzo 1996, emesso dal tribunale di Firenze, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. Stylaf abbiagliamento Pagliai;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 marzo 1994;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stylaf abbigliamento Pagliai, sede in Sovigliana-Vinci (Firenze), unità di Sovigliana-Vinci (Firenze), (NID 9809FI0009), per un massimo di 10 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1994 al 30 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavora-

tori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruzione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0990

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop Adriatica, in Bologna, unità di Jesi. (Decreto n. 27394).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.c. a r.l. Coop Adriatica;

Visto il decreto ministeriale datato 22 aprile 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 febbraio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 febbraio 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop Adriatica, con sede in Bologna, unità di Jesi (Ancona), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 23 agosto 1998 all'8 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1998 con decorrenza 23 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0991

DECRETO 25 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, in Roma, unità di Macchiareddu, Napoli e Roma. (Decreto n. 27395).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Vitrociset;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma, unità di Macchiareddu (Cagliari) (NID 9810CA0086), per un massimo di 12 unità lavorative, Napoli (NID 9815NA0007), per un massimo di 2 unità lavorative e Roma (NID 9812RM0008), per un massimo di 112 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 maggio 1999, n. 26285.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0992

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, in Roma, unità di Macchiareddu, Napoli e Roma. (Decreto n. 27396).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Vitrociset;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 aprile 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma, unità di Macchiareddu (Cagliari) (NID 9810CA0086), per un massimo di 12 unità lavorative, Napoli (NID 9815NA0007), per un massimo di 2 unità lavorative e Roma (NID 9812RM0008), per un massimo di 112 unità lavorative, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 1999, n. 26466.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0993

DECRETO 25 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica Molliconi Metmo, in Roma, unità in Roma. (Decreto n. 27397).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1202 del 3 agosto 1999, emesso dal tribunale di Roma, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Metalmeccanica Molliconi Metmo;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con il quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 agosto 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica Molliconi Metmo, sede in Roma, unità in Roma (NID 9912RM0084), per un massimo di 24 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1999 all'8 febbraio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 9 febbraio 1999 all'8 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0994

DECRETO 25 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porlin Style, in Bisceglie, unità di Bisceglie. (Decreto n. 27398).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 3979 del 4 novembre 1998 pronunciata dal tribunale di Trani (Bari), che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Porlin Style;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con il quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 novembre 1998;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porlin Style, sede in Bisceglie (Bari), unità in Bisceglie (Bari) (NID 9916BA0046), per un massimo di 55 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0995

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, in Milano, unità di Napoli. (Decreto n. 27399).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista le legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Società generale editrice;

Visto il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 dicembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano, unità di Napoli (NID 9915NA0067), per un massimo di 18 unità lavorative in cassa integrazione guadagni speciale, per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n.160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0996

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, in Milano, unità di Napoli. (Decreto n. 27400).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista le legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Società generale editrice;

Visto il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano, unità di Napoli (NID 9915NA0067), per un massimo di 20 unità lavorative in cassa integrazione guadagni speciale, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n.160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0997

DECRETO 4 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fortuna» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 28 maggio 1998 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della Società cooperativa edilizia «Fortuna» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata con sede in Cerignola (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa edilizia «Fortuna» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 5 dicembre 1981, con atto a rogito del notaio dr. Giuseppe Capotorto di Cerignola (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 7 gennaio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e il rag. Raffaele Scarimboli con studio in Foggia, corso Garibaldi, 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1010

DECRETO 4 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio edilizio Castellana» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 2 luglio 1998 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della Società cooperativa edilizia «Consorzio edilizio Castellana» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Confederazione cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Consorzio edilizio Castellana» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita in data 30 maggio 1977, con atto a rogito del notaio avv. Erminio Laurora di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 24 giugno 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e il rag. Stefano Sotgiu residente in Roma, via Angelo Tittoni n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1011

DECRETO 4 gennaio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SS. Medici - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Copertino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 con il quale la Società cooperativa edilizia «SS. Medici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Copertino (Lecce), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Luigi Faggiano comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Veronico con studio in Modugno (Bari), viale della Repubblica n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SS. Medici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Copertino (Lecce), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 luglio 1999, in sostituzione del dott. Luigi Faggiano.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1012

DECRETO 11 gennaio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooptex 84» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ottana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooptex 84» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ottana, zona industriale c/o stabilimento ANIC-Fibre dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedinento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooptex 84» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ottana, zona industriale c/o stabilimento ANIC-Fibre, costituita in data 6 aprile 1984 con atto a rogito del notaio dott. Bartolomeo Serra di Nuoro omologato dal tribunale di Nuoro in data 24 maggio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrava ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Tamponi nato a Lissone (Milano) il 24 luglio 1962, residente in Cagliari, via Sonnino, 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1013

DECRETO 11 gennaio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Montagnola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Acri.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, con il quale la società cooperativa «La Montagnola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acri (Cosenza), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la mancata ottemperanza, da parte del rag. De Napoli Pasquale, all'invio della relazione semestrale ex art. 205 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Giacomantonio residente in Cosenza alla via Panebianco n. 311, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Montagnola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acri (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 aprile 1997, in sostituzione del rag. De Napoli Pasquale.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1014

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.A. - Cooperativa italiana servizi aereoportuali» - S.r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 19 novembre 1997 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.A. - Cooperativa italiana servizi aereoportuali» - S.r.l., con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.A. - Cooperativa italiana servizi aereoportuali» S.r.l., con sede in Roma, costituita in data 14 marzo 1985, con atto a rogito notaio avv. Antonio Macrì di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 21 maggio 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Angela Innocente con studio residente in Roma, via C. Maes, 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1015

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 28 giugno 1999, con la quale è stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 77 dello statuto stesso;

Vista la delibera del senato accademico del 9 novembre 1999, con la quale è stata deliberata la revisione di alcuni articoli dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 77;

Vista la nota n. E - 022619 del 9 novembre 1999, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Considerato che il M.U.R.S.T. non ha formulato osservazioni sulle modifiche allo statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995; decreto rettorale n. 84 del 17 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996; decreto rettorale n. 102 del 6 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998, viene ulteriormente così modificato:

Art. 1.

a) Vengono cassati gli articoli dal n. 43 al n. 51 e sostituiti con quelli appresso indicati:

Capo IV

IL POLICLINICO UNIVERSITARIO

Art. 43.

Finalità e costituzione

1. Il Policlinico universitario, di seguito nominato Policlinico, è Azienda dell'Università istituita ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 e ulteriori modifiche.

2. Il Policlinico è costituito su proposta della facoltà di medicina e chirurgia, di seguito denominata facoltà, con delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

3. Fanno parte del Policlinico le strutture dell'Ateneo individuate con delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

4. Il Policlinico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e ulteriori modifiche, ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e la sua gestione è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria.

5. Il Policlinico è ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, art. 4, comma 3.

6. Il Policlinico svolge attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

7. Al Policlinico, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali della facoltà possono essere assegnate, d'intesa con la regione, anche strutture assistenziali non universitarie.

8. Il Policlinico universitario ha una organizzazione dipartimentale.

Art. 44.

Strutture del Policlinico

1. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo, l'Università provvede ad individuare i beni mobili, le attrezzature e i beni immobili da assegnare al Policlinico; detti beni continueranno a far parte del patrimonio dell'Università e sono affidati in uso gratuito all'azienda che assume in proprio gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. L'Università rientrerà in possesso dei beni mobili, immobili e delle attrezzature qualora successive norme di legge dispongano in tal senso o per cessazione delle flinzioni proprie dell'azienda.

3. Qualunque altro immobile acquisito dal Policlinico andrà a far parte del patrimonio dell'Ateneo e sarà assegnato al Policlinico secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 45.

Personale

1. La pianta organica del Policlinico, determinata tenendo conto non solo del carico assistenziale ma anche delle necessità didattiche e di ricerca, viene approvata dal consiglio di programmazione e coordinamento su proposta del direttore generale.

2. Il personale del Policlinico è costituito da:

personale universitario messo a disposizione dall'Università con decreto del rettore;

personale a qualunque titolo assegnato dal servizio sanitario nazionale o da altra pubblica amministrazione;

altro personale assunto con contratti a tempo determinato;

personale a contratto assunto secondo l'art. 7 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche;

personale che presta servizio, con modalità interinale, ai sensi di convenzioni con cooperative, società e quant'altro.

3. Il personale assunto con contratto può essere utilizzato per ricoprire posti temporaneamente vacanti, per rispondere ad esigenze temporanee connesse allo sviluppo dell'attività didattica scientifica e di assistenza, nonché per ricoprire figure professionali non presenti nell'ordinamento universitario. Tale personale verrà assunto con modalità stabilite dal regolamento del Policlinico.

Art. 46.

Organi del Policlinico

1. Sono organi del Policlinico il direttore generale, il consiglio di programmazione e coordinamento, il consiglio dei sanitari, il collegio dei revisori e il nucleo di valutazione.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

Art. 47.

Consiglio di programmazione e coordinamento

1. Il consiglio di programmazione e coordinamento è un organo elettivo della durata di cinque anni.

2. Fanno parte del consiglio di programmazione e coordinamento:

il rettore o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

il preside della facoltà di medicina e chirurgia o un suo delegato;

tre professori universitari di prima fascia della facoltà;

tre professori universitari di seconda fascia della facoltà;

due ricercatori e\o assistenti della facoltà;

due rappresentanti del personale medico non universitario operante nel Policlinico;

un medico specializzando;

un rappresentante del personale tecnico e amministrativo della facoltà;

un rappresentante del personale del comparto sanitario;

un rappresentante degli studenti della facoltà;

i componenti elettivi vengono nominati secondo apposito regolamento.

3. Il consiglio di programmazione e coordinamento:

formula le linee di indirizzo e le proposte di coordinamento tra attività assistenziali e quelle didattico scientifiche della facoltà;

propone gli indirizzi generali sulle linee programmatiche, di sviluppo e sui profili organizzativi del Policlinico;

approva i documenti di programmazione economica annuale e pluriennale con i relativi consuntivi e quelli relativi ai flussi finanziari redatti secondo le disposizioni delle norme vigenti, che tengano conto dell'adeguamento degli organici, nonché quella di verifica dei risultati raggiunti, presentati dal direttore generale;

delibera la destinazione dell'utile per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente per il miglioramento dell'attività assistenziale, di didattica e di ricerca, e per eventuali forme di incentivazione al personale, su proposta del direttore generale.

4. Il direttore generale fa parte del consiglio di programmazione e coordinamento con voto consultivo.

Art. 48.

Il direttore generale

1. Il direttore generale viene nominato dal rettore su una rosa di tre nominativi di qualificata formazione proposta dalla facoltà.

2. Il direttore generale è il rappresentante legale del Policlinico su delega del rettore e allo stesso risponde del suo operato.

3. Il direttore generale ha un rapporto di lavoro di diritto privato a tempo pieno della durata da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, rinnovabile.

4. Il direttore generale ha tutti i poteri di gestione e di rappresentanza del Policlinico previsti dalla legge e le connesse responsabilità.

5. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario, i cui mandati cessano entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

6. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi di inadempienza o di gestione non corretta o non rispondente alle finalità e agli obiettivi dettati dal consiglio di programmazione e coordinamento, imputabili al direttore generale, il rettore, sentito il consiglio di facoltà, può risolvere il contratto.

7. In caso di impedimento temporaneo del direttore generale, le relative funzioni sono svolte in conformità al dettato dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.

Art. 49.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo viene nominato dal direttore generale.

2. Il direttore amministrativo ha un rapporto di lavoro a tempo pieno di durata pari al contratto del direttore generale, rinnovabile.

3. Il direttore amministrativo ha le qualificazioni, i compiti ed il rapporto di lavoro previsti dal regolamento del Policlinico.

4. Il direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

5. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi di inadempienza o di gestione non corretta o non rispondente alle finalità e agli obiettivi dettati dal direttore generale. quest'ultimo può risolvere il contratto.

Art. 50.

Il direttore sanitario

1. Il direttore sanitario viene nominato dal direttore generale.

2. Il direttore sanitario ha un rapporto di lavoro a tempo pieno di durata pari al contratto del direttore generale, rinnovabile.

3. Il direttore sanitario ha le qualificazioni, i compiti ed il rapporto di lavoro previsti dal regolamento del Policlinico.

4. Il direttore sanitario presiede il consiglio dei sanitari.

5. Il direttore sanitario cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

6. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi di inadempienza o di gestione non corretta o non rispondente alle finalità e agli obiettivi dettati dal direttore generale, quest'ultimo può risolvere il contratto.

Art. 51.

Il consiglio dei sanitari

1. Il consiglio dei sanitari è costituito dai responsabili delle strutture che svolgono attività sanitaria individuate ai sensi dell'art. 43, comma 3, dello statuto nonché da una rappresentanza del personale infermieristico, socio-sanitario e tecnico-sanitario secondo quanto previsto dal regolamento del Policlinico.

2. Il consiglio dei sanitari ha la funzione di fornire al direttore generale pareri obbligatori sulla gestione tecnico-sanitaria del Policlinico, sull'organizzazione e sulla valutazione dei programmi di acquisto delle attrezzature e di gestione del personale sanitario.

3. Il consiglio dei sanitari è presieduto dal direttore sanitario.

Art. 52.

Il collegio dei revisori

1. È istituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal senato accademico su una rosa di nomi indicati dal rettore. I revisori sono scelti di norma fra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio elegge al suo interno il presidente e dura in carica cinque anni.

2. Le funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento del Policlinico.

3. In via transitoria, sino alla attribuzione della personalità giuridica al Policlinico e per un periodo comunque non superiore ai cinque anni, il collegio dei revisori del Policlinico è costituito dal collegio dei revisori di cui all'art. 73 dello statuto.

Art. 53.

Il nucleo di valutazione

1. Per il controllo di efficacia, efficienza, economicità e qualità delle attività assistenziali e amministrative del Policlinico, è costituito un nucleo di valutazione la cui composizione viene disciplinata dal regolamento del Policlinico.

Art. 54.

Regolamento del Policlinico universitario

1. Il regolamento del Policlinico universitario di cui agli articoli precedenti è approvato dal direttore generale previo parere favorevole del consiglio di programmazione e coordinamento. In prima attuazione è approvato in via provvisoria dal direttore generale sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 55.

Norme transitorie

1. La prima pianta organica provvisoria del Policlinico universitario viene approvata dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del direttore generale entro centoventi giorni dal suo insediamento.

b) lo statuto dopo l'art. 55 verrà rinumerato.

Art. 2.

Al primo comma, quarto rigo, dell'art. 64, viene cassata la dicitura «- Il Policlinico».

Sassari, 21 gennaio 2000

Il rettore: MAIDA

00A0963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 febbraio 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Proposta di legge per la costituzione della provincia autonoma di Treviso».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il dott. Luca Zaia, Presidente della provincia di Treviso, in viale Cesare Battisti, 30 - 31100 Treviso - Tel. 0422656115 - cell. 03292315050.

00A01156

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 febbraio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9748
Yen giapponese	105,78
Dracma greca	332,30
Corona danese	7,4430
Corona svedese	8,4845
Sterlina	0,60860
Corona norvegese	8,0475
Corona ceca	35,778
Lira cipriota	0,57554
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,59
Zloty polacco	4,0805
Tallero sloveno	200,7612
Franco svizzero	1,6083
Dollaro canadese	1,4045
Dollaro australiano	1,5382
Dollaro neozelandese	1,9798
Rand sudafricano	6,1098

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1258

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacard»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 394/1999 del 15 dicembre 1999

Specialità medicinale: ASACARD.

Titolare A.I.C.: Monsanto Italiana S.p.a., sede legale: via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano).

Indicazioni terapeutiche: «Asacard» è indicato per la profilassi secondaria successiva ad un evento ischemico coronarico o cerebrovascolare di primo grado quale:

infarto del miocardio;

angina stabile ed instabile;

angioplastica coronarica;

accidente cerebrovascolare non emorragico transitorio o congenito;

riduzione della pervietà del lume dopo by-passcoronarico.

Nel caso in cui si renda necessario un rapido instaurarsi dell'effetto terapeutico (ad esempio nel trattamento acuto dell'infarto miocardico o dell'angina instabile) è opportuno somministrare un trattamento convenzionale (acido acetilsalicilico a rilascio immediato).

Confezioni:

162,5 mg 4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister;

A.I.C. n. 034547012/M (in base 10), 10Y9B4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una capsula:

principi attivi: acido acetilsalicilico 162,5 mg;

eccipienti: etilcellulosa 12,322 mg; polividone 0,695 mg; olio di ricino 1,04 mg; magnesio stearato 0,886 mg; acido tartarico 1,694 mg; silice colloidale 4,641 mg; talco 1,856 mg; gelatina, quanto basta a 100 ppc; eritrosina E127 2,35 ppc; indigotina E132 0,01 ppc; titanio biossido E171 3 ppc.

Officine di produzione:

Monsanto France SA - Division Industrielle Searle, 2 Avenue Du Guesclin - B.P. 285 Evreux (Francia). Fase di produzione: incapsulamento, confezionamento e controlli.

BTT Laboratoires, Z1 De Kraft Erstein (Francia). Fase di produzione: lubrificazione nuclei rivestiti.

IPC, 1110 Enterprise Drive Winchester, KY (USA). Fase di produzione: produzione nuclei rivestiti.

162,5 mg 10 capsule rigide a rilascio prolungato in blister; A.I.C. n. 034547024/M (in base 10), 10Y9BJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una capsula:

principi attivi: acido acetilsalicilico 162,5 mg;

eccipienti: etilcellulosa 12,322 mg; polividone 0,695 mg; olio di ricino 1,04 mg; magnesio stearato 0,886 mg; acido tartarico 1,694

mg; silice colloidale 4,641 mg; talco 1,856 mg; gelatina, quanto basta a 100 ppc; eritrosina E127 2,35 ppc; indigotina E132 0,01 ppc; titanio biossido E171 3 ppc.

Officine di produzione:

Monsanto France SA - Division Industrielle Searle, 2 Avenue Du Guesclin - B.P. 285 Evreux (Francia). Fase di produzione: incapsulamento, confezionamento e controlli.

BTT Laboratoires, Z1 De Kraft Erstein (Francia). Fase di produzione: lubrificazione nuclei rivestiti.

IPC, 1110 Enterprise Drive Winchester, KY (USA). Fase di produzione: produzione nuclei rivestiti.

162,5 mg 28 capsule rigide a rilascio prolungato in blister; A.I.C. n. 034547036/M (in base 10), 10Y9BW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996; classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una capsula:

principi attivi: acido acetilsalicilico 162,5 mg;

eccipienti: etilcellulosa 12,322 mg; polividone 0,695 mg; olio di ricino 1,04 mg; magnesio stearato 0,886 mg; acido tartarico 1,694 mg; silice colloidale 4,641 mg; talco 1,856 mg; gelatina, quanto basta a 100 ppc; eritrosina E127 2,35 ppc; indigotina E132 0,01 ppc; titanio biossido E171 3 ppc.

Officine di produzione:

Monsanto France SA - Division Industrielle Searle, 2 Avenue du Guesclin - B.P. 285 Evreux (Francia). Fase di produzione: incapsulamento, confezionamento e controlli.

BTT Laboratoires, Z1 De Kraft Erstein (Francia). Fase di produzione: lubrificazione nuclei rivestiti.

IPC, 1110 Enterprise Drive Winchester, KY (USA). Fase di produzione: produzione nuclei rivestiti.

162,5 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato in blister; A.I.C. n. 034547048/M (in base 10), 10Y9C8 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996; classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una capsula:

principi attivi: acido acetilsalicilico 162,5 mg;

eccipienti: etilcellulosa 12,322 mg; polividone 0,695 mg; olio di ricino 1,04 mg; magnesio stearato 0,886 mg; acido tartarico 1,694 mg; silice colloidale 4,641 mg; talco 1,856 mg; gelatina, quanto basta a 100 ppc; eritrosina E127 2,35 ppc; indigotina E132 0,01 ppc; titanio biossido E171 3 ppc.

Officine di produzione:

Monsanto France SA - Division Industrielle Searle, 2 Avenue Du Guesclin - B.P. 285 Evreux (Francia). Fase di produzione: incapsulamento, confezionamento e controlli.

BTT Laboratoires, Z1 De Kraft Erstein (Francia). Fase di produzione: lubrificazione nuclei rivestiti.

IPC, 1110 Enterprise Drive Winchester, KY (USA). Fase di produzione: produzione nuclei rivestiti.

162,5 mg 100 capsule rigide a rilascio prolungato in blister; A.I.C. n. 034547051/M (in base 10), 10Y9CC (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996; classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una capsula:

principi attivi: acido acetilsalicilico 162,5 mg;

eccipienti: etilcellulosa 12,322 mg; polividone 0,695 mg; olio di ricino 1,04 mg; magnesio stearato 0,886 mg; acido tartarico 1,694 mg; silice colloidale 4,641 mg; talco 1,856 mg; gelatina, quanto basta a 100 ppc; eritrosina E127 2,35 ppc; indigotina E132 0,01 ppc; titanio biossido E171 3 ppc.

Officine di produzione:

Monsanto France SA - Division Industrielle Searle, 2 Avenue Du Guesclin - B.P. 285 Evreux (Francia). Fase di produzione: incapsulamento, confezionamento e controlli.

BTT Laboratoires, Z1 De Kraft Erstein (Francia). Fase di produzione: lubrificazione nuclei rivestiti.

IPC, 1110 Enterprise Drive Winchester, KY (USA). Fase di produzione: produzione nuclei rivestiti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0685

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 395/1999 del 15 dicembre 1999

Specialita medicinale: PRONTALGIN.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V., sede legale: Noorderlijke Achterweg 71 - NL - 4424 ed Wemeldinge - NL.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di media e grave intensità, quali: dolore post-chirurgico, dolore da traumi, dolore di pertinenza oncologica.

Confezione:

20 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 033074030/M (in base 10), 0ZKBVG (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta non ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una capsula:

principi attivi: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: calcio idrogeno fosfato diidrato 97 mg; magnesio stearato 5,5 mg; silice colloidale 2,5 mg; gelatina 39,2 mg; titanio biossido E 171 0,8 mg.

Officina di produzione:

Laboratoires Thissen, rue de la Papyree 4-6 Braine L'Alleud (Belgio). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0686

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xilopar»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 396/1999 del 15 dicembre 1999

Specialità medicinale: XILOPAR.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a., sede legale: via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Indicazioni terapeutiche: terapia aggiuntiva da abbinarsi all'assunzione di levodopa (con inibitore periferico della decarbossilasi) nel trattamento del morbo di Parkinson. La somministrazione contemporanea di «Xilopar» e di levodopa alle dosi massime è particolar-

mente indicata nei pazienti in cui si riscontrano fluttuazioni quali le fluttuazioni di tipo «fine dose», «effetti on-off» o discinesie di altro tipo.

«Xilopar» è indicato in monoterapia nello stadio iniziale del morbo di Parkinson per ridurre la gravità della sintomatologia e/o ritardare la necessità di ricorrere alla levodopa.

Confezioni:

30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister;

A.I.C. n. 034359012/M (in base 10), 10SKR4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di un liofilizzato orale:

principi attivi: selegilina cloridrato 1,25 mg;

eccipienti: gelatina 10 mg; mannitolo 7,5 mg; glicina 5 mg; aspartame 1,25 mg; acido citrico 1,25 mg; aroma di pompelmo 0,75 mg; opatint AD-22901 yellow 0,75 mg.

Officine di produzione:

Unipack Ltd, Wickford Business Park, Hurricane Way Shotgate, Wickford Essex Uk. Fase di produzione: confezionamento secondario:

Scherer DDS Ltd, Frankland Road Blagrove, Swindon, Wiltshire, Regno Unito. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione, confezionamento primario e controllo

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0687

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcidon forte»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 397/1999 del 15 dicembre 1999

Specialità medicinale: CALCIDON FORTE.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., sede legale: piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Indicazioni terapeutiche: correzione delle carenze associate di vitamina D e calcio nell'anziano. Supplementazione di vitamina D e calcio in aggiunta allo specifico trattamento dell'osteoporosi in pazienti nei quali sono state diagnosticate carenze associate di vitamina D e calcio o ad elevato rischio di tali carenze.

Confezioni:

10 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 033590011/M (in base 10), 1012RV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: senza obbligo di prescrizione medica.

Composizione riferita a una compressa:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg, vitamina D3 (in forma di vit. D3 tipo 50 CWS/F) 400 U.I.;

eccipienti: sorbitolo 80,4 mg; aspartame 15 mg; esteri del saccarosio con acidi grassi 1 mg; acido citrico anidro 2545,5 mg; sodio bicarbonato 300 mg; aroma di arancio 120 mg; acido fumarico 50 mg; sodio cloruro 40 mg; beta-carotene 40 mg; acesulfame K 15 mg; rosso barbabietola 30 mg; macrogol 6000 5 mg; amido di mais 1,544 mg; alfa-tocoferolo 0,08 mg; grassi edibili 0,286 mg; gelatina di pesce 6,08 mg.

Officine di produzione:

Laboratoires Roche Nicholas S.A. - Officina di Gaillard, 33 Rue de l'Industrie Gaillard (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

20 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 033590023/M (in base 10), 1012S7 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: senza obbligo di prescrizione medica.

Composizione riferita a una compressa:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg; vitamina D3 (in forma di vit. D3 tipo 50 CWS/F) 400 U.I.;

eccipienti: sorbitolo 80,4 mg; aspartame 15 mg; esteri del saccarosio con acidi grassi 1 mg; acido citrico anidro 2545,5 mg; sodio bicarbonato 300 mg; aroma di arancio 120 mg; acido fumarico 50 mg; sodio cloruro 40 mg; beta-carotene 40 mg; acesulfame k 15 mg; rosso barbabietola 30 mg; macrogol 6000 5 mg; amido di mais 1,544 mg; alfa-tocoferolo 0,08 mg; grassi edibili 0,286 mg; gelatina di pesce 6,08 mg.

Officine di produzione:

Laboratoires Roche Nicholas S.A. - Officina di Gaillard, 33 Rue de l'Industrie Gaillard (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

60 compresse masticabili in flacone;

A.I.C. n. 033590035/M (in base 10), 1012SM (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: senza obbligo di prescrizione medica.

Composizione riferita a una compressa:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg; colecalciferolo 400 U.I.;

eccipienti: mannitolo 579 mg; povidone 63 mg; talco 11 mg; magnesio stearato 22 mg; aspartame 6 mg; aroma di arancio 45 mg; acido citrico anidro 10 mg; alfa-tocoferolo 0,08 mg; grassi edibili 0,286 mg; gelatina di pesce 6,08 mg; amido di mais 1,544 mg.

Officine di produzione:

Roche Products Limited - Officina di Welwyn 40 Broadwater Road Welwyn Garden City - Hertfordshire (Regno Unito). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

60 compresse masticabili in blister;

A.I.C. n. 033590047/M (in base 10), 1012SZ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: senza obbligo di prescrizione medica.

Composizione riferita a una compressa:

principi attivi: calcio carbonato 1500 mg; colecalciferolo 400 U.I.;

eccipienti: mannitolo 579 mg; povidone 63 mg; talco 11 mg; magnesio stearato 22 mg; aspartame 6 mg; aroma di arancio 45 mg; acido citrico anidro 10 mg; alfa-tocoferolo 0,08 mg; grassi edibili 0,286 mg; gelatina di pesce 6,08 mg; amido di mais 1,544 mg.

Officine di produzione: Roche Products Limited - Officina di Welwyn, 40 Broadwater Road Welwyn Garden City - Hertfordshire (Regno Unito). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0688

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Savarine»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 398/1999 del 15 dicembre 1999

Specialita medicinale: SAVARINE.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., con sede legale in: Palazzo Volta, via F. Sforza - 20080, Basiglio (Milano).

Indicazioni terapeutiche: chemioprofilassi della malaria indicata per i viaggiatori che si recano nelle zone endemiche in cui è raccomandata l'associazione di clorochina e di proguanile.

Confezioni:

14 compresse filmrivestite 200 mg + 161,2 in blister;

A.I.C. n. 034383012/M (in base 10), 10T954 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: proguanil cloridrato 200 mg, clorochina fosfato 161,2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 152,8 mg; amido di mais pregelatinizzato 50 mg; croscarmellosio sodico 45 mg; magnesio stearato 6 mg; ipromellosio 5 cps 8,04 mg; ipromellosio 50 cps 2,7 mg; titanio biossido 2,14 mg; glicerolo 2,14 mg; acqua purificata q.b.

Officina di produzione: Zeneca Pharma, Chemin de Vrilly Reims, Cedex (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

28 compresse filmrivestite 200 mg + 161,2 in blister;

A.I.C. n. 034383024/M (in base 10), 10T95J (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: proguanil cloridrato 200 mg; clorochina fosfato 161,2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 152,8 mg; amido di mais pregelatinizzato 50 mg; croscarmellosio sodico 45 mg; magnesio stearato 6 mg; ipromellosio 5 cps 8,04 mg; ipromellosio 50 cps 2,7 mg; titanio biossido 2,14 mg; glicerolo 2,14 mg; acqua purificata q.b.

Officine di produzione: Zeneca Pharma, Chemin de Vrilly Reims, Cedex (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

42 compresse filmrivestite 200 mg + 161,2 in blister;

A.I.C. n. 034383036/M (in base 10), 10T95W (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: proguanil cloridrato 200 mg; clorochina fosfato 161,2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallitna 152,8 mg; amido di mais pregelatinizzato 50 mg; croscarmellosio sodico 45 mg; magnesio stearato 6 mg; ipromellosio 5 cps 8,04 mg; ipromellosio 50 cps 2,7 mg; titanio biossido 2,14 mg; glicerolo 2,14 mg; acqua purificata q.b.

Officina di produzione: Zeneca Pharma, Chemin de Vrilly Reims, Cedex (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

56 compresse filmrivestite 200 mg + 161,2 in blister;

A.I.C. n. 034383048/M (in base 10), 10T968 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: proguanil cloridrato 200 mg; clorochina fosfato 161,2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 152,8 mg; amido di mais pregelatinizzato 50 mg; croscarmellosio sodico 45 mg; magnesio stearato 6 mg; ipromellosio 5 cps 8,04 mg; ipromellosio 50 cps 2,7 mg; titanio biossido 2,14 mg; glicerolo 2,14 mg; acqua purificata q.b.

Officina di produzione: Zeneca Pharma, Chemin De Vrilly Reims, Cedex (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

84 compresse filmrivestite 200 mg + 161,2 in blister;

A.I.C. n. 034383051/M (in base 10), 10T96C (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: proguanil cloridrato 200 mg; clorochina fosfato 161,2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 152,8 mg; amido di mais pregelatinizzato 50 mg; croscarmellosio sodico 45 mg; magnesio stearato 6 mg; ipromellosio 5 cps 8,04 mg; ipromellosio 50 cps 2,7 mg; titanio biossido 2,14 mg; glicerolo 2,14 mg; acqua purificata q.b.

Officina di produzione: Zeneca Pharma, Chemin De Vrilly Reims, Cedex (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

112 compresse filmrivestite 200 mg + 161,2 in blister;

A.I.C. n. 034383063/M (in base 10), 10T96R (in base 32);

classificazione ai sensi della leggea n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: proguanil cloridrato 200 mg; clorochina fosfato 161,2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 152,8 mg; amido di mais pregelatinizzato 50 mg; croscarmellosio sodico 45 mg; magnesio stearato 6 mg; ipromellosio 5 cps 8,04 mg; ipromellosio 50 cps 2,7 mg; titanio biossido 2,14 mg; glicerolo 2,14 mg; acqua purificata q.b.

Officina di produzione: Zeneca Pharma, Chemin De Vrilly Reims, Cedex (Francia). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0689

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansinoh»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 399/1999 del 21 dicembre 1999

Specialita medicinale: LANSINOH.

Titolare A.I.C.: Ameda Egnell Limited, con sede legale in Unit 2, Belvedere Trading Estate-TA1 1BH Taunton - Somerset - (GB).

Indicazioni terapeutiche: Lansinoh è usato per la prevenzione delle algìe e delle lesioni del capezzolo durante l'allattamento.

Confezioni:

unguento un tubo 7 g;

A.I.C. n. 034552012/M (in base 10), 10YG6D (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del dereto legislativo n. 539/1992: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Composizione riferita a: contenuto di 100 g.

principi attivi: lanolina anidra 99, 985 g;

eccipienti: idrossitoluolo butilato 0,015 g.

Officina di produzione: Universal Product (Lytham) Manufacturing Ltd, Fairfield, Bradshaw Lane Greenhalg, Kirkham, Preston, Lancashire (UK). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo unguento u tubo 28 g;

A.I.C. n. 034552024/M (in base 10), 10YG6S (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Composizione riferita a: contenuto di 100 g.

principi attivi: lanolina anidra 99,985 g;

eccipienti: idrossitoluolo butilato 0,015 g.

Officina di produzione: Universal Product (Lytham) Manufacturing Ltd, Fairfield, Bradshaw Lane. Greenhalg, Kirkham, Preston, Lancashire (UK). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

unguento un tubo 56 g;

A.I.C. n. 034552036/M (in base 10), 10YG74 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Composizione riferita a: contenuto di 100 g.

principi attivi: lanolina anidra 99,985 g;

eccipienti: idrossitoluolo butilato 0,015 g.

Officina di produzione: Universal Product (Lytham) Manufacturing Ltd, Fairfield, Bradshaw Lane Greenhalg, Kirkham, Preston, Lancashire (UK). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0690

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fucidin H»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 400/1999 del 21 dicembre 1999

Specialita medicinale: FUCIDIN H.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products Ltd, con sede legale in 55 Industriparken - 2750 Ballerup - DK

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle dermatiti atopiche infette.

Confezioni:

crema un tubo 15 g;

A.I.C. n. 034560019/M (in base 10), 10YQ0M (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 g:

principi attivi: acido fusidico 20 mg; idrocortisone acetato 10 mg;

eccipienti: idrossianisolo butilico 0,04 mg; alcool cetilico 111 mg; glicerina soluzione all'85% 111 mg; paraffina liquida 111 mg; sorbato di potassio 2,7 mg; polisorbato 60 56 mg; paraffina bianca molle 56 mg; acqua depurata, quanto basta a 1 g.

Officina di produzione:

Leo Pharmaceutical Products, Industriparken, 55 Ballerup (Danimarca). Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Leo Laboratories Ltd., 285 Cashel Road Dublino (Irlanda). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione:

crema un tubo 30 g;

A.I.C. n. 034560021/M (in base 10), 10YQ0P (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 g.

principi attivi: acido fusidico 20 mg; idrocortisone acetato 10 mg.

eccipienti: idrossianisolo butilico 0,04 mg; alcool cetilico 111 mg; glicerina soluzione all'85% 111 mg; paraffina liquida 111 mg; sorbato di potassio 2,7 mg; polisorbato 60 56 mg; paraffina bianca molle 56 mg; acqua depurata, quanto basta a 1 g.

Officina di produzione:

Leo Pharmaceutical Products, Industriparken, 55 Ballerup (Danimarca). Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Leo Laboratories Ltd., 285 Cashel Road Dublino (Irlanda). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0691

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactroban»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 401/1999 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale: BACTROBAN.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a., con sede legale in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: bactroban crema è indicato per il trattamento topico delle infezioni della cute, secondarie a lesioni traumatiche come, ad esempio, piccole lacerazioni, ferite suturate o abrasioni (fino a 10 cm di lunghezza o 100 cm quadrati di superficie), causate da ceppi sensibili di staphylococcus aureus e streptococcus pyogenes.

Confezioni:

2% crema 1 tubo 1 g;

A.I.C. n. 028978029/M (in base 10), 0VNBVF (in base 32); classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 100 g:

principi attivi: mupirocina sale di calcio 2,578 g;

eccipienti: gomma xantano 0,215 g; paraffina liquida 50,707 g; cetomacrogol 10006 g; alcool stearilico 3,5 g; alcool cetilico 3,5 g; fenossietanolo 0,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua purificata 32 g.

Officina di produzione: Smithkline Beecham Pharmaceuticals, Magpie Wood, Manor Royal Crawley, Sussex (United Kingdom). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

2% crema 1 tubo 15 g;

A.I.C. n. 028978031/M (in base 10), 0VNBVH (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 100 g:

principi attivi: mupirocina sale di calcio 2,578 g;

eccipienti: gomma xantano 0,215 g; paraffina liquida 50,707 g; cetomacrogol 10006 g; alcool stearilico 3,5 g; alcool cetilico 3,5 g; fenossietanolo 0,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua purificata 32 g.

Officina di produzione: Smithkline Beecham Pharmaceuticals, Magpie Wood, Manor Royal Crawley, Sussex (United Kingdom).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

2% crema 1 tubo 30 g;

A.I.C. n. 028978043/M (in base 10), 0VNBVV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 100 g:

principi attivi: mupirocina sale di calcio 2,578 g;

eccipienti: gomma xantano 0,215 g; paraffina liquida 50,707 g; cetomacrogol 1000 6 g; alcool stearilico 3,5 g; alcool cetilico 3,5 g; fenossietanolo 0,5 g; alcool benzilico 1 g; acqua purificata 32 g.

Officina di produzione: Smithkline Beecham Pharmaceuticals, Magpie Wood, Manor Royal Crawley, Sussex (United Kingdom). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0692

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Teva»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 402/1999 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale: FLUOXETINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V., con sede legale in Industrieweg 23, p.o. box 217 - 3641 RK Mijdrecht (NL).

Indicazioni terapeutiche: fluoxetina è indicata nel trattamento degli episodi depressivi maggiori.

Confezioni:

20 mg 12 capsule;

A.I.C. n. 034574018/M (in base 10), 10Z3Q2 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officina di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione:

20 mg 14 capsule;

A.I.C. n. 034574020/M (in base 10), 10Z3Q4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 20 capsule;

A.I.C. n. 034574032/M (in base 10), 10Z3QJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 28 capsule;

A.I.C. n. 034574044/M (in base 10), 10Z3QW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 30 capsule;

A.I.C. n. 034574057/M (in base 10); 10Z3R9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 50 capsule;

A.I.C. n. 034574069/M (in base 10), 10Z3RP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 60 capsule;

A.I.C. n. 034574071/M (in base 10), 10Z3RR (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 70 capsule;

A.I.C. n. 034574083/M (in base 10), 10Z3S3 (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 90 capsule;

A.I.C. n. 034574095/M (in base 10), 10Z3SH (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 98 capsule;

A.I.C. n. 034574107/M (in base 10), 10Z3SV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 mg 100 capsule;

A.I.C. n. 034574119/M (in base 10), 10Z3T7 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

eccipienti: silice colloidale anidra 1,8 mg; amido pregelatinizzato 153,842 mg; simeticone, emulsione al 30% 1,998 mg; indigo carmine E-132 0,022 ppc; titanio biossido E171 1,3909 ppc; gelatina, non meno di 100 ppc; titanio biossido E171 2 ppc; gelatina, quanto basta a 100 ppc.

Officine di produzione:

Teva Pharma B.V., Industrieweg, 23 Mijdrecht - Olanda. Fase di produzione: controllo del prodotto finito.

Teva Pharmaceutical Industries LTD, Po Box 353, Kfar Saba Israele. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0693

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinali per uso umano «Decostriol»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 403/1999 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale: DECOSTRIOL.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale in via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Indicazioni terapeutiche:

osteodistrofia renale in pazienti con insufficienza renale cronica sottoposti a dialisi (i. e. rene artificiale);

ipofunzione delle ghiandole paratiroidi (ipoparatiroidismo post-operatorio o idiopatico), pseudoipoparatiroidismo;

rachitismo ipofosfatemico (detto rachitismo vitamina D-resistente).

Confezioni:

20 capsule molli 0,25 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384014/M (in base 10), 10TB4G (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: calcitriolo 0,25 mmg;

eccipienti: idrossitoluene butilato 0,0152 mg; etanolo 0,869 mg; olio di arachidi 99,098 mg; gelatina 53 mg; glicerolo 12,7 mg; sorbitolo soluzione al 70% 8,6 mg; ossido ferrico (E 172) 0,023 mg; titanio biossido E171 0,7 mg; idrossianisolo butilico 0,0152 mg.

Officine di produzione:

Schering GmbH, Weimar Germania. Fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Jenapharm GmbH, Otto Schott Strasse, 15 Jena (Germania). Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Scherer GmbH, Gammelsbacherstraβe, 2 Eberbach (Germany). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

50 capsule molli 0,25 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384026/M (in base 10), 10TB4U (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula.

principi attivi: calcitriolo 0,25 mmg.

eccipienti: idrossitoluene butilato 0,0152 mg; etanolo 0,869 mg; olio di arachidi 99,098 mg; gelatina 53 mg; glicerolo 12,7 mg; sorbitolo soluzione al 70% 8,6 mg; ossido ferrico (E 172) 0,023 mg; titanio biossido E171 0,7 mg; idrossianisolo butilico 0,0152 mg.

Officine di produzione:

Schering GmbH, Weimar Germania. Fase di produzione: confezionamento primario e secondario

Jenapharm GmbH, Otto Schott Strasse, 15 Jena (Germania). Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Scherer GmbH, Gammelsbacherstraβe, 2 Eberbach (Germany). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

100 capsule molli 0,25 mcg in flacone; A.I.C. n. 034384038/M (in base 10), 10TB56 (in base 32):

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula.

principi attivi: calcitriolo 0,25 mmg;

eccipienti: idrossitoluene butilato 0,0152 mg; etanolo 0,869 mg; olio di arachidi 99,098 mg; gelatina 53 mg; glicerolo 12,7 mg; sorbitolo soluzione al 70% 8,6 mg; ossido ferrico (E 172) 0,023 mg; titanio biossido E171 0,7 mg; idrossianisolo butilico 0,0152 mg.

Officine di produzione:

Schering GmbH, Weimar Germania. Fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Jenapharm GmbH, Otto Schott Strasse, 15 Jena (Germania). Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Scherer GmbH, Gammelsbacherstraβe, 2 Eberbach (Germany). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

20 capsule molli 0,50 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384040/M (in base 10), 10TB58 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula.

principi attivi: calcitriolo 0,5 mmg.

eccipienti: idrossitoluene butilato 0,0152 mg; etanolo 0,869 mg; olio di arachidi 99,098 mg; gelatina 53 mg; glicerolo 12,7 mg; sorbitolo soluzione al 70% 8,6 mg; ossido ferrico (E 172) 0,59 mg; idrossianisolo butilico 0,0152 mg.

Officine di produzione:

Schering GmbH, Weimar Germania. Fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Jenapharm GmbH, Otto Schott Strasse, 15 Jena (Germania). Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Scherer GmbH, Gammelsbacherstraβe, 2 Eberbach (Germany). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

50 capsule molli 0,50 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384053/M (in base 10), 10TB5P (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula;

principi attivi: calcitriolo 0,5 mmg.

eccipienti: idrossitoluene butilato 0,0152 mg; etanolo 0,869 mg; olio di arachidi 99,098 mg; gelatina 53 mg; glicerolo 12,7 mg; sorbitolo soluzione al 70% 8,6 mg; ossido ferrico (E 172) 0,59 mg; idrossianisolo butilico 0,0152 mg.

Officine di produzione:

Schering GmbH, Weimar Germania. Fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Jenapharm GmbH, Otto Schott Strasse, 15 Jena (Germania). Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Scherer GmbH, Gammelsbacherstraβe, 2 Eberbach (Germany). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

100 capsule molli 0,50 mcg in flacone;

A.I.C. n. 034384065/M (in base 10), 10TB61 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 capsula:

principi attivi: calcitriolo 0,5 mmg.

eccipienti: idrossitoluene butilato 0,0152 mg; etanolo 0,869 mg; olio di arachidi 99,098 mg; gelatina 53 mg; glicerolo 12,7 mg; sorbitolo soluzione al 70% 8,6 mg; ossido ferrico (E 172) 0,59 mg; idrossianisolo butilico 0,0152 mg.

Officine di produzione:

Schering Gmbh, Weimar Germania. Fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Jenapharm Gmbh, Otto Schott Strasse, 15 Jena (Germania). Fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Scherer Gmbh, Gammelsbacherstraβe, 2 Eberbach (Germany). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0694

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clickhaler Beclometasone»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 404/1999 del 10 gennaio 2000

Specialità medicinale: CLICKHALER BECLOMETASONE.

Titolare A.I.C.: Innovata Biomed Limited, con sede legale in: 37, Queen Street - Edinburgh EH2 1JX - Scotland - (GB).

Indicazioni terapeutiche: il beclometasone dipropionato è indicato per il controllo dell'asma persistente.

Confezioni:

polvere per inalazione 50 mcg/dose 1 inalatore 200 dosi;

A.I.C. n. 034554016/M (in base 10), 10YJ50 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: beclometasone dipropionato 50 mmg;

eccipienti: lattosio 1,266 mg.

Officine di produzione: CCL Industries Ltd, 9 Arkwright Road, Ashmoor Industrial Estate Runcorn, Cheshire (Inghilterra). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

polvere per inalazione 250 mcc/dose 1 inalatore 100 dosi;

A.I.C. n. 034554030/M (in base 10), 10YJ5C (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: beclometasone dipropionato 250 mmg;

eccipienti: lattosio 6,329 mg.

Officine di produzione: CCL Industries Ltd, 9 Arkwrjcht Road, Ashmoor Industrial Estate Runcorn, Cheshire (Inghilterra). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0695

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asmabec Clickhaler»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 405/1999 del 10 gennaio 2000

Specialità medicinale: ASMABEC CLICKHALER.

Titolare A.I.C.: Medeva Pharma Limited con sede legale in: Regent Park-KT22 7PQ Leatherhead - GB.

Indicazioni terapeutiche: il beclometasone dipropionato è indicato per il controllo dell'asma persistente.

Confezioni:

polvere per inalazione 50 mcg/dose un inalatore 200 dosi;

A.I.C. n. 034553014/M (in base 10), 10YH5Q (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: beclometasone dipropionato 50 mmg;

eccipienti: lattosio 1,266 mg.

Officine di produzione: CCL Industries Ltd., 9 Arkwright Road, Ashmoor Industrial Estate Runcorn, Cheshire (Inghilterra). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

polvere per inalazione 250 mcc/dose 1 inalatore 100 dosi;

A.I.C. n. 034553038/M (in base 10), 10YH6G (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»; modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di una dose:

principi attivi: beclometasone dipropionato 250 mmg;

eccipienti: lattosio 6,329 mg.

Officine di produzione: CCL Industries Ltd, 9 Arkwricht Road, Ashmoor Industrial Estate Runcorn, Cheshire (Inghilterra). Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0696

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depamide»

Estratto del decreto n. 1001 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: DEPAMIDE, nelle forme e confezioni: «300 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale 06685100155.

Confezione: in sostituzione della confezione «300 mg capsule rigide» 30 capsule viene autorizzata la confezione «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse (codice A.I.C. n. 023105036).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 023105036 (in base 10), 0Q13JD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicincile in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Industrie, stabilimento sito in Francia, 1, Rue de la Vierge - Ambares (fabbricazione); Sanofi Winthrop S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Piranesi, 38 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa.

Principio attivo: valpromide 300 mg.

Eccipienti: sodio docusato 0,6 mg; sodio amido glicolato 42 mg; silice colloidale anidra 2,7 mg; talco 72,11 mg; magnesio stearato 8,1 mg; cellulosa acetoftalato 32 mg; dietile ftalato 8 mg; saccarosio 228,77 mg; gelatina 1,78 mg; gomma arabica 1,98 mg; titanio biossido 1,97 mg; ferro ossido giallo 0,09 mg; cera bianca 0,09 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto; dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 023105024 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litobile»

Estratto decreto n. 414 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Poli industria chimica S.p.a., con sede in piazza Agrippa n. 1 - 20141 Milano, codice fiscale 00746430150.

Specialità medicinale: LITOBILE:

30 capsule 250 mg, A.I.C. n. 027375029,

è ora trasferita alla società: Sanol medicinali S.r.l., con sede in via Casati Felice, 16 - 20124 Milano, codice fiscale 12375840159.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remebex»

Estratto decreto n. 711 del 17 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali n. 1, Milano, con codice fiscale 01242570594.

Specialità medicinale: REMEBEX.

Confezione:

«20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 031222019;

«20 mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 031222021;

«20 mg compresse solubili» 30 compresse; - A.I.C. n. 031222033.

è ora trasferita alla società: Ratiopharma Gmbh, con sede in Graf-Arco Strasse 3, ULM, Germania, rappresentata dalla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270, Milano, con codice fiscale 12582960154.

Produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «capsule e compresse solubili» la produzione, controllo e confezionamento vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza, ed inoltre, la produzione viene effettuata anche presso l'officina farmaceutica Merckle Gmbh, Lundwig-Merckle Strasse, 3, 89143 Blaubeuren (Germania), il confezionamento ed il controllo anche presso l'officina Merckle Gmbh, sita in Graf-Arco Strasse, 3, 89079 ULM (Germania);

per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile» la produzione, controllo e confezionamento vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza, ed inoltre, la produzione ed il confezionamento primario vengono effettuati anche presso l'officina farmaceutica Merckle Gmbh, Lundwig-MerckIe Strasse, 3, 89143 Blaubeuren (Germania), mentre il confezionamento secondario ed i controlli sul prodotto finito anche presso l'officina Merckle Gmbh, sita in Graf-Arco Strasse, 3, 89079 ULM (Germania).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Recofarma»

Estratto decreto n. 712 del 17 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali n. 1, Milano, con codice fiscale 01242570594.

Specialità medicinale: ATENOLOLO RECOFARMA.

Confezione: «14 compresse 100 mg» - A.I.C. n. 031225016,

è ora trasferita alla società: Ratiopharma Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270, Milano, con codice fiscale 12582960154.

Con variazione della denominazione in: ATENOLOLO RATIOPHARM ITALIA.

Produzione, confezionamento e controllo: la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza, ed inoltre, la produzione viene effettuata anche presso l'officina farmaceutica Merckle GMBH, con sede in Lundwig-Merckle Strasse, 3 - 89143 Blaubeuren (Germania), ed il controllo e confezionamento anche presso l'officina Merckle GMBH, con sede in Graf-Arco Strasse, 3 - 89079 ULM (Germania).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0701

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betapressin»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D1 del 18 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BETAPRESSIN:

40 compresse 40 mg - A.I.C. n. 025011014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0661

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betasemid»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D2 del 18 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BETASEMID:

40 compresse rivestite - A.I.C. n. 026007017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0662

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranvil»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D3 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RANVIL:

30 confetti 20 mg - A.I.C. n. 026019012;

50 confetti 20 mg - A.I.C. n. 026019024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0663

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tocoferolo Bioglan»

Con decreto n. 800.5/R.M.451/D4 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TOCOFEROLO BIOGLAN:

20 confetti - A.I.C. n. 005986017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Neopharmed S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0664

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meralop»

Con decreto n. 800.5/R.M.282/D5 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MERALOP:

20 confetti 200 mg - A.I.C. n. 023529011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp e Dohme S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0665

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lycamed»

Con decreto n. 800.5/R.M.227/D6 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LYCAMED:

«100» 10 bustine - A.I.C. n. 026532010;

«400» 10 bustine - A.I.C. n. 026532022;

granulato 225 g - A.I.C. n. 026532034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0666

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serocryptin»

Con decreto n. 800.5/R.M.95/D7 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SEROCRYPTIN:

20 capsule 10 mg - A.I.C. n. 025523046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

00A0667

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arlitene»

Con decreto n. 800.5/R.M. 151/D8 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ARLITENE:

20 confetti 30 mg - A.I.C. n. 023615014;

40 confetti 30 mg - A.I.C. n. 023615026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Asta Medica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0668

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neuromet»

Con decreto n. 800.5/R.M.21/D9 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NEUROMET:

30 compresse 400 mg - A.I.C. n. 025294024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0669

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipemid»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D10 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PIPEMID:

«200» 20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 023921036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0670

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Listrocol Complex»

Con decreto n. 800.5/R.M.274/D11 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LISTROCOL COMPLEX:

20 compresse rivestite - A.I.C. n. 014424030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0671

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tusmicina»

Con decreto n. 800.5/R.M. 95/D12 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TUSMICINA:

20 capsule 250 mg - A.I.C. n. 021348014;

os gocce 20 ml - A.I.C. n. 021348053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0672

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ovaras»

Con decreto n. 800.5/R.M. 95/D13 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

OVARAS:

28 compresse - A.I.C. n. 022651018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0673

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luteonorm»

Con decreto n. 800.5/R.M. 95/D14 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

LUTEONORM:

20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 021718010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0674

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentus»

Con decreto n. 800.5/R.M. 4/D15 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

GENTUS:

flacone gocce 20 ml - A.I.C. n. 025456017;

1 flac. sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 025456029;

20 confetti 10 mg - A.I.C. n. 025456031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0675

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zambesil»

Con decreto n. 800.5/R.M. 4/D16 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

ZAMBESIL:

30 compresse 25 mg - A.I.C. n. 018489029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0676

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipstyl»

Con decreto n. 800.5/R.M. 234/D17 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

IPSTYL:

2 flac. liof 30 mg + 2 fiale 2 ml - A.I.C. n. 029399021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ipsen S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0677

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miniluteolas»

Con decreto n. 800.5/R.M. 95/D18 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

MINILUTEOLAS:

1 × 21 compresse - A.I.C. n. 023674017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0678

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxoben»

Con decreto n. 800.5/R.M. 151/D19 del 20 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LUXOBEN:

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 025310018;

im iv 10 fiale 2 ml 100 mg - A.I.C. n. 025310020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Asta Medica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0679

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Hevac B Pasteur».

Con decreto n. 800.5/R.M. 127/D20 del 21 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

VACCINO HEVAC B PASTEUR:

siringa monodose 1 ml - A.I.C. n. 024987012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0680

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinson»

Con decreto n. 800.5/R.M. 347/D21 del 21 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CHINSON:

p 30 bustine granulare 25 mg - A.I.C. n. 027733017;

ad 30 bustine granulare 100 mg - A.I.C. n. 027733029;

30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 027733031;

flacone sciroppo 200 ml 1% - A.I.C. n. 027733043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0681

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Legofer»

Con decreto n. 800.5/R.M. 151/D22 del 21 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LEGOFER:

«20» 10 fl.ni monodose 400 mg - A.I.C. n. 025702010;

«20» 20 bustine monodose 400 mg - A.I.C. n. 025702022;

«40» 12 bustine 800 mg - A.I.C. n. 025702059.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Asta Medica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0682

Comunicato relativo alla decisione della Commissione europea che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale rilasciata con procedura centralizzata.

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(1999) 3164-IT del 1° ottobre 1999 è stata revocata, su richiesta del titolare Pharmacia & Upjohn S.A. (Lussemburgo), l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Mirapexin, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 2309/93, nelle confezioni sottoindicate:

n. EU/1/97/051/007 - 30 compresse in blister 0,88 mg - AIC. n. 034090074;

n. EU/1/97/051/008 - 100 compresse in blister 0,88 mg - AIC. n. 034090086.

00A01159

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Kalicet". Estratto provvedimento UAC/II/266-*bis*/99 del 4 maggio 1999».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/266-*bis*/99 del 4 maggio 1999». Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kalicet», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 7 ottobre 1999, alla pag. 77, prima colonna, ove si legge: «A.I.C. n. *033304041/M*» leggasi: «A.I.C. n. *033304041*».

00A0659

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Ripristino degli articoli 7, comma 2, e 15, comma 2 del regolamento interno di organizzazione

L'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nella seduta del 20 gennaio 2000, prendendo atto della decisione assunta, nell'adunanza del 18 novembre 1999, dalla Corte dei conti in sezione del controllo I collegio, di non ammettere a registrazione gli articoli da 1 a 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1999, recante approvazione del regolamento di organizzazione e contabilità del CNEL, decisione motivata con l'autonomia organizzativa dello stesso CNEL, ha deliberato di ripristinare il testo da essa approvato nella seduta del 14 luglio 1999. Conseguentemente, il testo degli articoli 7, comma 2, e 15, comma 2, del regolamento interno di organizzazione del CNEL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1999, risulta formulato come segue:

«Il personale dell'ufficio di segreteria, nel numero massimo di otto unità, è scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quella della consiliatura. Le funzioni di detto personale ed il relativo trattamento economico sono stabiliti dal Presidente, su conforme parere dell'Ufficio di presidenza.».

«Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 contribuiscono i dipendenti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nei limiti degli stanziamenti di bilancio.».

00A01157

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con propria determina in data 31 gennaio 2000, ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 31 prevede la riduzione degli oneri sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali e loro consorzi.

La riduzione, sulla quale la Conferenza unificata Stato-regioni ha espresso parere favorevole, prevede l'abbattimento al 7,50% del tasso di interesse dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2000 con tassi, in ragione d'anno, superiori al 7,50%, lasciando invariata la vita residua degli stessi.

Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1° gennaio 2000 con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998.

I soggetti interessati a questo provvedimento sono: comuni, province, province autonome, comunità montane, consorzi di comuni, consorzi *ex lege* n. 142/1990, art. 25, e consorzi misti. Sono compresi i finanziamenti già concessi dalla sezione autonoma per l'edilizia residenziale passati per competenza alla Cassa depositi e prestiti con esclusione dei contributi.

La manovra, che segue a breve distanza le precedenti riduzioni di tasso sui mutui in essere della Cassa depositi e prestiti, comporterà un abbattimento degli oneri a carico degli enti beneficiari per un importo complessivo stimato, per il 2000, in circa 225 miliardi di lire.

00A01158

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo agli atti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici riguardanti: «Questioni interpretative nella materia delle offerte di ribasso anormalmente basse»; «Criteri di valutazione della affinità delle opere eseguite rispetto a quella dell'affidamento ai fini della valutazione delle offerte»; «Questioni interpretative circa il servizio di monitoraggio sull'osservanza della disciplina legislativa regolamentare in materia di programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio»; «Norme di sicurezza nei cantieri»; «Affidamento a trattativa privata di lotti funzionali di un'opera pubblica»; «Capitolati d'oneri e documenti complementari spese di riproduzione». (Atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000).

Gli atti citati in epigrafe, riportati nelle pagine 69 e seguenti, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* devono intendersi correttamente qualificati come «Determinazioni» dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, da inserire nella rubrica «Decreti e delibere di altre Autorità», anziché in quella «Estratti, sunti e comunicati».

I titoli delle determinazioni medesime si intendono rispettivamente sostituiti, sia nel «sommario» a pagina 5 che in testa ad ogni atto, dai seguenti titoli, nell'ordine di pubblicazione indicato in epigrafe, con riferimento ai sottoelencati numeri redazionali, riportati in calce ad ogni determinazione:

«Determinazione n. 4/99 del 26 ottobre 1999 - "Offerte anomale" - (Numero redazionale 00A0777)»;

«Determinazione n. 7/99 dell'8 novembre 1999 - "Opere affini" - (Numero redazionale 00A0778)»;

«Determinazione n. 10/99 del 17 novembre 1999 - "Servizio di monitoraggio" - (Numero redazionale 00A0779)»;

«Determinazione n. 12/99 del 15 dicembre 1999 - "Norme di sicurezza nei cantieri" - (Numero redazionale 00A0780)»;

«Determinazione n. 1/2000 del 13 gennaio 2000 - "Affidamento a trattativa privata di lotti funzionali" - (Numero redazionale 00A0781)»;

«Determinazione n. 2/2000 del 13 gennaio 2000 - "Capitolati d'oneri e documenti complementari: spese di riproduzione" - (Numero redazionale 00A0782)».

Inoltre, a tutte le sopra menzionate determinazioni devono intendersi apposte, in calce, le seguenti sottoscrizioni: «*Il presidente:* GARRI» e «*Il segretario:* VERDE».

00A01160

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 2 8 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77